

III.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 LUGLIO 1949, N. 436 - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, RIGUARDANTE PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI (*).

C A P O I

Organi del piano di costruzione.

ART. I. — Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall'art. I della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito:

(*) in *Gazz. Uff.* n. 169 del 26 luglio 1949, Suppl. ord.

Questo decreto presidenziale è stato emanato oltre che in base ai normali poteri regolamentari (art. 87 della Costituzione), anche in forza della delega espressa contenuta nel primo comma dell'art. 28 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Su di esso è stato udito il Consiglio di Stato.

Con il regolamento si è avuto cura di disciplinare: l'organizzazione interna della Gestione I.N.A.-Casa, in particolare per quanto concerne la competenza dei singoli organi; le modalità per il calcolo ed il versamento dei contributi, nonché per il riconoscimento delle esenzioni o riduzioni contributive; alcuni criteri di massima che, nell'ambito delle disposizioni di legge e secondo lo spirito e le finalità della legge stessa, si è ritenuto di fissare perchè siano tenuti in opportuna considerazione dagli organi competenti nella elaborazione dei programmi di costruzione, nelle progettazioni e nelle aggiudicazioni dei lavori; le norme per la presentazione delle domande di assegnazione, e infine i criteri di preferenza per la formazione delle graduatorie delle assegnazioni stesse, nonché altre norme che valgono ad agevolare l'applicazione di singole disposizioni della legge e delle norme integrative.

1) di presiedere all'impiego dei fondi raccolti (1);
2) di predisporre i piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi per i lavoratori (2);

3) di determinare i tipi e i criteri generali di costruzione;

4) di stabilire i sistemi di ripartizione delle abitazioni da costruire in relazione al territorio nazionale (3) e alle categorie interessate (4);

5) di stabilire direttive generali per le assegnazioni degli alloggi e per i relativi ammortamenti.

Esso ha inoltre la vigilanza generale sull'attuazione, da parte della Gestione I.N.A.-Casa, dei piani indicati al n. 2 del precedente comma e sull'applicazione delle norme di cui ai nn. 3, 4 e 5 del comma stesso (5).

ART. 2. — Il Comitato di attuazione provvede altresì:

1) a predisporre la relazione per la presentazione al Ministro per il tesoro del bilancio annuale della Gestione I.N.A.-Casa (6).

2) ad indicare alla Gestione I.N.A.-Casa gli Enti, cui debba essere affidata l'esecuzione delle costruzioni secondo i piani predisposti, nonchè a stabilire il costo massimo per vano e la ripartizione delle costruzioni stesse fra i singoli Enti prescelti (7);

3) a stabilire annualmente il termine entro il quale devono essere presentate le richieste delle aziende e delle cooperative per la costruzione diretta di case, rispettivamente per i propri dipendenti e soci, ed a decidere relativamente alle richieste medesime (8);

(1) V. in proposito l'art. 1, secondo comma, della legge.

(2) Cfr. al riguardo gli artt. 1 e 10 della legge.

(3) V. anche l'art. 10, terzo comma, della legge.

(4) V. l'art. 10, primo comma, della legge.

(5) V. in proposito l'art. 1, secondo comma, della legge.

(6) Cfr. anche l'art. 2, penultimo comma, della legge e l'art. 38 delle Norme integrative.

(7) Cfr. anche l'art. 11, primo e secondo comma, della legge e l'art. 3 delle Norme integrative.

(8) V. l'art. 11, secondo comma, della legge.

4) ad indicare le costruzioni che dovranno essere eseguite direttamente dalla Gestione I.N.A.-Casa (9);

5) a stabilire, all'inizio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi da assegnare con promessa di vendita (10);

6) a stabilire a quali enti debba essere affidata l'amministrazione degli alloggi destinati alla locazione (11);

7) a deliberare in merito alla amministrazione degli alloggi costruiti dalle aziende ed assegnati in locazione, in caso di irregolare o insufficiente funzionamento dei Comitati misti previsti dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (12);

8) ad approvare le convenzioni per il trasferimento della proprietà degli alloggi destinati alla locazione agli Enti indicati nel primo comma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

9) ad esaminare e decidere i ricorsi in via amministrativa presentati dai lavoratori (13);

10) a deliberare la emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (14).

Il Comitato di attuazione interviene, infine, nelle convenzioni per il regolamento dei rapporti fra il Comitato stesso, la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni (15).

ART. 3. — Il Comitato di attuazione ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 4. — Il Presidente del Comitato di attuazione:

a) convoca e presiede il Comitato di attuazione

(9) Cfr. gli artt. 3, secondo comma, e 12, primo comma, delle Norme integrative.

(10) V. l'art. 13 delle Norme integrative.

(11) V. l'art. 19, primo comma, della legge.

(12) V. l'art. 11, ultimo comma, della legge, e art. 24, secondo, terzo ed ultimo comma, delle Norme integrative.

(13) V. l'art. 27 della legge.

(14) V. anche l'art. 8 delle Norme integrative.

(15) V. l'art. 8 della legge.

e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;

b) rappresenta il Comitato di attuazione nei rapporti con le Amministrazioni chiamate a vigilare sull'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonché in tutti i rapporti con la Gestione I.N.A.-Casa, con gli Enti incaricati di funzioni previste dalla legge medesima e con i terzi;

c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

ART. 5. — Il Comitato di attuazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, almeno una volta ogni tre mesi.

Il Comitato è altresì convocato ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o dalla metà dei suoi componenti con la espressa indicazione degli argomenti di cui si propone la discussione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 6. — Le funzioni di Segretario del Comitato di attuazione sono espletate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da nominarsi con decreto del Ministro.

Il Segretario interviene alle sedute del Comitato, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al Presidente e ne rilascia copia ed estratti (16). Al Segretario è affidata altresì la tenuta del libro dei verbali delle adunanze.

Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e dal presente decreto, il Comitato si avvale di un Ufficio di segreteria il cui personale è fornito dall'I.N.A.-Casa nel numero e nelle persone indicati dal Presidente del Comitato stesso.

(16) V. l'art. 2, terzo comma, della legge.

ART. 7. — La Gestione I.N.A.-Casa ha propria personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Sono organi della Gestione I.N.A.-Casa:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 8. — Il Presidente della Gestione I.N.A.-Casa:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;

b) ha la legale rappresentanza della Gestione I.N.A.-Casa, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi;

c) sottoscrive i contratti e gli atti di qualsiasi specie, rilascia procure generali e speciali, anche ad estranei alla Gestione I.N.A.-Casa, conferisce i mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;

d) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e complementari della legge stessa e dal presente decreto.

Il Presidente del Consiglio direttivo partecipa alle riunioni del Comitato di attuazione, senza diritto a voto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le facoltà ad esso conferite sono esercitate dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio direttivo.

ART. 9. — Il Consiglio direttivo ha il compito:

1) di deliberare il bilancio della gestione da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti (17);

2) di regolare i rapporti tra la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, dando

(17) V. l'art. 2 della legge e l'art. 38 delle Norme integrative.

mandato al Presidente di sottoscrivere le relative convenzioni (18).

Per la esecuzione dei piani di costruzione predisposti dal Comitato di attuazione, il Consiglio direttivo:

1) assegna l'esecuzione dei lavori agli Enti e alle aziende e cooperative, indicati dal Comitato di attuazione, approvandone i progetti e determinandone le condizioni, i termini e le modalità (19);

2) stabilisce i capitolati di appalto per l'esecuzione dei lavori ed approva i collaudi a costruzioni ultimate, nonchè decide in merito agli incarichi da conferire per la progettazione, la direzione, la sorveglianza dei lavori e per i collaudi stessi (20);

3) promuove le dichiarazioni di pubblica utilità e l'esproprio di aree necessarie alle costruzioni (21);

4) delibera la sostituzione della Gestione I.N.A.-Casa alle aziende o cooperative nella esecuzione delle costruzioni che le aziende o cooperative non abbiano portato a termine nei limiti di tempo stabiliti (22).

Il Consiglio direttivo è soggetto alla vigilanza generale del Comitato di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto.

ART. 10. — Il Consiglio direttivo ha altresì il compito:

1) di determinare la procedura da seguire per le prenotazioni degli alloggi con promessa di vendita ed i termini e la procedura per le domande d'affitto (23);

2) di determinare le condizioni e modalità per i contratti inerenti al funzionamento della Gestione ed in particolare per i contratti per l'assegnazione degli alloggi con promessa di vendita ed in locazione e

(18) Cfr. l'art. 8 della legge e l'art. 2 del regolamento.

(19) V. l'art. 6, primo comma, e l'art. 7, quarto comma, delle Norme integrative.

(20) V. gli artt. 6 e 7 delle Norme integrative.

(21) V. l'art. 23 della legge.

(22) V. l'art. 12 delle Norme integrative.

(23) V. l'art. 13 delle Norme integrative. V. anche fra le « disposizioni amministrative » le istruzioni impartite ed allegate alla circolare ministeriale n. 23746/86/E del 23 dicembre 1949.

per quelli conseguenti ai riscatti anticipati ed alle cessioni di cui agli articoli 14, ultimo comma, e 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonchè per quelli inerenti all'amministrazione degli alloggi da parte degli Enti e da parte dei Comitati misti di cui al primo comma dell'articolo 19 e all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

3) di deliberare la concessione di finanziamenti in base agli stati di avanzamento dei lavori e di approvare i regolamenti finali dei conti (24);

4) di predisporre le convenzioni per il trasferimento in proprietà degli alloggi al termine della Gestione I.N.A.-Casa (25);

5) di concedere eventuali dilazioni nei pagamenti delle rate dovute dagli assegnatari degli alloggi e di emettere la dichiarazione di decadenza dell'assegnazione nei casi di morosità e negli altri casi previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dalle norme integrative della legge stessa (26);

6) di determinare ogni anno la quota proporzionale delle spese della Gestione I.N.A.-Casa da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi con promessa di vendita (27);

7) di approvare il regolamento tipo per l'amministrazione degli alloggi assegnati con promessa di vendita (28);

8) di deliberare sull'organizzazione dei servizi nonchè sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

Il Consiglio direttivo decide anche in merito alle richieste delle aziende e delle cooperative per la sospensione del versamento dei contributi e per le ri-

(24) V. l'art. 7 delle Norme integrative.

(25) V. l'art. 19, secondo comma, della legge.

(26) V. l'art. 17, della legge e gli artt. 21 e 25 delle Norme integrative.

(27) V. l'art. 22, primo comma, della legge.

(28) V. l'art. 23, secondo e terzo comma, delle Norme integrative.

scossioni dirette, nonchè in merito alla eventuale revoca delle sospensioni o riscossioni dirette precedentemente autorizzate (29).

Spetta infine al Consiglio direttivo di formulare proposte al Comitato di attuazione in merito alla emissione delle obbligazioni di cui al n. 10 del primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonchè in merito a tutte le operazioni inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle per il collocamento, l'amministrazione e l'ammortamento.

ART. 11. — Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese.

Esso è altresì convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dal Comitato di attuazione, dalla metà dei componenti del Consiglio stesso, e dal Collegio dei revisori dei conti.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni valgono le norme stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.

La prima adunanza del Consiglio direttivo è indetta a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per l'elezione del Presidente, che ha luogo a maggioranza di voti.

ART. 12. — Le funzioni di Segretario del Consiglio direttivo sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, da nominarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del Consiglio stesso.

Il Segretario interviene alle sedute del Consiglio direttivo, redige i verbali delle adunanze e li firma unitamente al Presidente. Al Segretario è affidata la tenuta del libro dei verbali.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa sono firmati dal Segretario e dal Presidente e si presumono conformi all'originale nei confronti dei terzi e degli

(29) V. gli artt. 11 della legge e 10 delle Norme integrative.

uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio (30).

ART. 13. — Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative della legge stessa e dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare, esso:

1) controlla la Gestione I.N.A.-Casa e vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative;

2) controlla l'esatto adempimento delle convenzioni che regolano i rapporti fra il Comitato di attuazione, la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

3) controlla l'esatta tenuta delle scritture contabili;

4) predispose entro il 15 ottobre di ogni anno la propria relazione sul bilancio della Gestione, attestando la veridicità dei dati esposti e l'osservanza delle norme di legge.

I revisori dei conti durano in carica per un triennio, allo scadere del quale cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio stesso.

ART. 14. — Allo scopo di raccogliere ed elaborare dati, di effettuare ricerche e studi, nonchè dare pareri sui criteri generali e sulla realizzazione concreta dei piani di costruzione, i presidenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo potranno avvalersi di una Commissione tecnico-consultiva composta da due a sei esperti scelti, in misura paritetica, da ciascuno dei due organi al di fuori degli organi stessi e degli enti o persone che partecipano alle costruzioni del piano (31).

(30) V. l'art. 2, terzo comma, della legge.

(31) Il regolamento, con questo articolo, aggiunge al Comitato di attuazione e agli organi della Gestione I.N.A.-Casa un altro organo permanente, costituito al massimo di sei elementi tecnici, estranei agli organi del piano e comunque agli enti, uffici o persone che hanno rapporti con la Gestione per la esecuzione dei piani di costruzione.

Alla Commissione predetta è deferito il compito di dare parere sui singoli progetti di costruzione.

ART. 15. — Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede a richiedere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ingegneri liberi professionisti, nonché alle organizzazioni cooperativistiche la designazione dei rappresentanti delle medesime.

Le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei liberi professionisti sono richieste per ciascuna categoria interessata, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede altresì a richiedere ai Ministeri interessati la designazione dei rispettivi rappresentanti.

Ove le designazioni dei rappresentanti indicati nel primo comma del presente articolo non vengano fatte nel termine di quindici giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla scelta di ufficio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 16. — I componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo durano in carica sette anni e possono essere sostituiti. Essi possono presentare le dimissioni dall'incarico; queste però non hanno effetto fino a quando non siano accettate.

L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 17 del presente decreto hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina.

Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.

ART. 17. — I membri del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo, che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio.

Il Presidente provvede ad informare dell'assenza

ingiustificata il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 18. — Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilita la misura delle indennità spettanti al Presidente del Comitato di attuazione, al Presidente del Consiglio direttivo e ai revisori dei conti.

Ai componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo non è dovuto alcun compenso fisso. Ad essi è corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Ai componenti che abbiano l'ordinaria residenza fuori di Roma spetta il trattamento di missione per recarsi alle riunioni, nella misura inerente al grado rivestito, se dipendenti statali, o inerente al 4° grado statale se estranei all'Amministrazione dello Stato.

Al Segretario del Comitato di attuazione ed al Segretario del Consiglio direttivo sono corrisposte indennità mensili, in aggiunta allo stipendio percepito dalle Amministrazioni cui appartengono, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta rispettivamente del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo.

C A P O II

Esercizio finanziario e contributi per il piano.

ART. 19. — L'esercizio finanziario della Gestione I.N.A.-Casa ha inizio col 1° luglio di ogni anno e si chiude al 30 giugno dell'anno successivo.

Limitatamente alla prima attuazione, l'esercizio finanziario ha inizio con il 1° aprile 1949 e si chiude con il 30 giugno dello stesso anno.

Il bilancio annuale è predisposto a cura della Gestione I.N.A.-Casa e presentato al Consiglio direttivo per l'esame e la deliberazione.

ART. 20. — Il diritto alla esenzione dal contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa, per i lavoratori ex tubercolotici, deve essere comprovato con la esibi-

zione di un certificato della casa di cura, nella quale il lavoratore ex tubercolotico sia stato ricoverato, da cui risulti la data di dimissione. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (32).

Quando siano trascorsi tre anni dalla data di dimissione dalla casa di cura, cessa il diritto del lavoratore alla esenzione dal pagamento della sua quota di contributo.

ART. 21. — Agli effetti della esenzione dal contributo, per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto di lavoro, ovvero sulla tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (33).

Per i lavoratori non soggetti alle assicurazioni obbligatorie, ovvero alla iscrizione ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno valore probante, per ciò che riguarda il limite di età, i documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza.

Ove occorra, il requisito del limite di età, dovrà essere provato dal lavoratore mediante esibizione di certificato di nascita.

ART. 22. — La inabilità al lavoro dei familiari a carico del lavoratore, agli effetti della riduzione della aliquota del contributo, deve risultare da un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da esibire al datore di lavoro. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (34).

ART. 23. — Nel caso in cui alla riscossione dei contributi si provveda insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'elenco dei lavoratori, in base al quale viene

(32) V. l'art. 9, primo comma, della legge.

(33) V. l'art. 9, primo comma, della legge.

(34) V. l'art. 9 della legge e l'art. 29 delle Norme integrative.

effettuato il versamento del contributo per l'assicurazione malattia, deve contenere, nei modi che saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (35):

a) la indicazione dei lavoratori, esenti dal pagamento della loro quota di contributo, per i quali è dovuto il solo contributo dei datori di lavoro;

b) la indicazione dei lavoratori la cui quota di contributo è ridotta allo 0,40 per cento della retribuzione.

ART. 24. — Nei casi in cui sia stabilito che alla riscossione dei contributi per determinate categorie si provveda insieme con quelli dovuti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i datori di lavoro possono essere dispensati dalla compilazione di elenchi nominativi mensili per il versamento dei contributi dovuti (35).

I datori di lavoro sono in ogni caso tenuti a comunicare all'Istituto preposto alla riscossione dei contributi l'elenco delle persone che eventualmente abbiano rinunciato all'esclusione di legge, nonché l'elenco dei lavoratori ammessi al versamento del contributo ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione.

Il periodo di contribuzione al fondo di previdenza è considerato come periodo di contribuzione anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, salve le esclusioni da questa previste.

ART. 25. — Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro ente pubblico sono, relativamente al personale dipendente, stabile o avventizio, dispensate dalla compilazione mensile di elenchi del personale per il quale viene effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Esse devono, tuttavia, porsi in grado di fornire all'I.N.A.-Casa, o agli altri enti percettori di contributi, in qualunque momento ne siano richieste, tutte le indicazioni che siano ritenute necessarie ai fini dell'applicazione della legge e del presente decreto e in

(35) V. in proposito il D. M. 18 marzo 1949 sui contributi I.N.A.-Casa.

particolare per quanto riguarda gli accertamenti per le assegnazioni degli alloggi.

ART. 26. — Il versamento dei contributi riscossi dagli Enti od Istituti a tale uopo incaricati, deve essere fatto in appositi conti correnti presso Istituti di credito indicati dal Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

Nell'effettuare i versamenti previsti nel precedente comma, gli enti dovranno indicare separatamente i contributi riscossi per i dipendenti da pubbliche Amministrazioni.

C A P O III

Costruzione delle case.

ART. 27. — A tutti gli effetti previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle relative norme integrative e complementari e dal presente decreto, gli alloggi da costruire si distinguono come segue:

A) Per destinazione:

- 1) alloggi da assegnare con promessa di vendita;
- 2) alloggi da assegnare in locazione.

B) Per categoria:

1) alloggi destinati a dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'art. 5 lettera c) della legge suddetta;

2) alloggi destinati a dipendenti da altri datori di lavoro.

C) Per tipo:

- 1) alloggi da 1 vano oltre gli accessori;
- 2) alloggi da 2 vani oltre gli accessori;
- 3) alloggi da 3 vani oltre gli accessori;
- 4) alloggi da 4 vani oltre gli accessori;
- 5) alloggi da 5 vani oltre gli accessori.

ART. 28. — Nel determinare le caratteristiche di costruzione il Comitato di attuazione tiene conto:

1) della categoria di lavoratori cui gli alloggi sono destinati;

2) delle particolari condizioni delle località nelle quali le costruzioni sono eseguite;

3) dei sistemi di costruzione già seguiti dagli enti cui viene affidata l'esecuzione dei lavori.

Comunque nella scelta dei tipi deve tenersi presente la necessità di ottenere il maggior numero di alloggi con il minor costo possibile.

ART. 29. — Il Comitato di attuazione esamina ed adotta tutti i provvedimenti che consentono un risparmio nei costi ed in particolare quelli relativi ad una tipizzazione razionale, estetica ed economica delle costruzioni e correlativamente dei loro elementi (36).

Il Comitato esamina ed adotta altresì i provvedimenti più opportuni per la eventuale fornitura diretta di quegli elementi tipizzati per i quali ne ravvisi la convenienza economica.

ART. 30. — I piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi, ivi compresi quelli annuali di ripartizione delle costruzioni previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono comunicati dal Comitato di attuazione al Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa, perchè questo possa provvedere alla loro esecuzione nei termini fissati.

In ogni caso l'inizio di attuazione dei programmi annuali deve avvenire non oltre i 90 giorni dall'approvazione di essi da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 31. — Le aree occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole località devono essere scelte preferenzialmente tra quelle offerte gratuitamente od a condizioni di particolare favore (37).

Le aree necessarie devono essere scelte fra quelle già ben provvedute dei normali servizi pubblici esistenti nelle località e delimitate da pubbliche strade o comunque comodamente allacciate alle pubbliche strade.

(36) Agli effetti di ottenere la tipizzazione razionale in parola, il Comitato di attuazione e la Gestione I.N.A.-Casa hanno bandito dei concorsi di carattere architettonico e dei concorsi di carattere prevalentemente tecnico-costruttivo, che hanno dato ottimi risultati.

(37) In materia di aree, cfr. l'art. 23 della legge, l'art. 1 delle Norme integrative e l'art. 9 del regolamento.

Nei comuni danneggiati a seguito di eventi bellici, per i quali esista un piano di ricostruzione regolarmente approvato ai sensi del D. L. 1 marzo 1945, n. 154, saranno utilizzate possibilmente le aree ricadenti nella zona che, secondo il piano di ricostruzione, è destinata alla espansione dell'abitato, semprechè dette aree rispondano ai requisiti richiesti.

ART. 32. — I progetti delle singole costruzioni devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

ART. 33. — L'aggiudicazione dei lavori alle imprese costruttrici deve essere effettuata previo esperimento di licitazione privata ad offerta segreta fra tutte le imprese che chiederanno di partecipare alla licitazione stessa e che vi saranno ammesse previo accertamento della loro attrezzatura tecnica (38).

Ai fini di cui al precedente comma, della licitazione dovrà essere data preventiva e pubblica notizia a mezzo della stampa locale.

Sono tuttavia ammesse la trattativa privata e l'esecuzione in economia quando si verificano le circostanze previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

C A P O IV

Assegnazione degli alloggi.

ART. 34. — I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione, devono presentare apposita domanda.

Essa deve essere indirizzata alla Gestione I.N.A.-Casa, compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o

(38) V. anche l'art. 6 delle Norme integrative e l'art. 9 del regolamento.

cooperative che provvedono a raccoglierle dai rispettivi dipendenti o soci.

ART. 35. — Il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita è fissato, per ciascun lotto di costruzioni, dal Comitato di attuazione, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

La procedura da seguire per la presentazione delle domande di prenotazione per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita, nonché il termine e la procedura da seguire per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi in locazione, sono determinati dal Consiglio direttivo (39).

Il Consiglio direttivo stabilisce quali siano i documenti da produrre a dimostrazione dei titoli preferenziali che il lavoratore intenda far valere ai fini della determinazione della graduatoria delle assegnazioni.

I termini, la procedura e la documentazione suddetti sono resi noti con apposito comunicato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e da riprodursi mediante manifesto nei singoli comuni interessati.

ART. 36. — Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore dovrà specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione rispettivamente in locazione o con promessa di vendita.

Nelle domande di assegnazione dovrà altresì essere specificato se altre domande di assegnazione siano eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare.

Le domande dovranno contenere tutte le altre indicazioni che saranno ritenute necessarie dal Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa e che saranno prescritte con comunicati da pubblicarsi nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande che non contengano le dichiarazioni prescritte ovvero contengano dichiarazioni non veri-

(39) V. le apposite istruzioni predisposte dalla Gestione I.N.A.-Casa e riportate tra le « disposizioni amministrative » più avanti.

tiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 37 — I criteri di preferenza, di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono determinati in base al bisogno dell'alloggio da parte dei lavoratori (40).

A tal fine le domande dei lavoratori sono ripartite nelle seguenti classi:

1) domande di lavoratori sprovvisti assolutamente di alloggio o che abitino in alloggi di fortuna, come baracche ed altri ricoveri;

2) domande di lavoratori che vivano con la famiglia in coabitazione, ovvero in pensioni ed altre convivenze, con un coefficiente di affollamento non inferiore a quello medio di cui all'art. 39 del presente decreto;

3) domande di lavoratori che siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, per un coefficiente di affollamento superiore a quello medio suddetto;

(40) L'art. 37, esauendo l'espressa delega contenuta nell'art. 13 della legge, fissa i criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi.

Va rilevato a tale riguardo che il criterio ispiratore della disposizione è quello di tenere presente in primo luogo il bisogno dell'alloggio da parte del richiedente.

A tale scopo si stabilisce una serie di sette classi secondo un rigoroso ordine di priorità in modo che non si possa procedere ad assegnazioni in una classe prima che si siano esaurite tutte le domande collocate nelle classi precedenti.

Nell'ambito di ciascuna classe, per stabilire una graduatoria, occorre fissare un punteggio e a ciò provvede la seconda parte dell'articolo, dando opportuno e maggiore rilievo alle circostanze che attengono alle risorse economiche del nucleo familiare (nn. 1 e 5) ed alle condizioni in cui il nucleo familiare stesso è alloggiato al momento della richiesta (vedi n. 3, coefficiente di affollamento). Non si trascura tuttavia di dare giusta valutazione, ai fini del punteggio, ad altre circostanze meritevoli di considerazione (sinistrati, profughi dai territori ceduti). Ne risulta così una armonica e proporzionata valutazione delle condizioni della persona richiedente e del suo nucleo familiare, che sembra la più adatta per osservare fedelmente nelle assegnazioni gli scopi eminentemente sociali che la legge si propone di raggiungere.

4) domande di lavoratori che abitino in un alloggio assolutamente antigienico;

5) domande di lavoratori che abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta a inadempienze;

6) domande di lavoratori che abitino in località lontana da quella nella quale prestano abitualmente la propria opera e sprovvista di normali mezzi di comunicazione idonei per raggiungere il luogo di lavoro senza eccessiva spesa, disagio o perdita di tempo;

7) domande di lavoratori che non rientrino nelle prime sei classi.

Nell'ambito di ciascuna classe, le preferenze sono stabilite assegnando un punteggio per ciascuna delle seguenti condizioni:

1) tre punti per la mancanza nel nucleo familiare di redditi diversi da quelli di lavoro;

2) due punti per la circostanza di aver perduto l'alloggio per fatto bellico, ovvero per altre calamità o sinistri;

3) un numero di punti corrispondente al triplo del coefficiente di affollamento dell'alloggio occupato all'atto della domanda calcolato con il criterio indicato nell'art. 39 de presente decreto;

4) due punti per essere profugo da territori ceduti per effetto del trattato di pace;

5) un numero di punti pari alla metà del rapporto fra il numero totale dei componenti il nucleo familiare e quello dei componenti che hanno occupazione retribuita.

ART. 38. — La Commissione provinciale forma la graduatoria tenendo presenti le classi ed il punteggio risultante dall'articolo precedente (41).

L'ordine di graduatoria è determinato anzitutto dalla classe: per ciascuna classe esso è dato dal punteggio.

A parità di punteggio ha precedenza in graduatoria colui che abbia versato per maggior tempo il proprio contributo alla Gestione I.N.A.-Casa.

(41) Cfr. in proposito anche gli artt. 14, 15 e 17 delle Norme integrative.

In caso di ulteriore parità, la priorità nella presentazione della domanda determina la priorità in graduatoria.

ART. 39. — Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino al 4° grado che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso.

Il rapporto tra il numero delle persone costituenti il nucleo familiare ed il numero dei vani utili dell'alloggio dicesi coefficiente di affollamento.

Si intende per coefficiente medio di affollamento, a tutti gli effetti previsti dal presente decreto, il rapporto di due persone per ogni vano utile di abitazione.

ART. 40. — La determinazione della misura dei canoni mensili da corrispondersi dagli assegnatari di alloggi in locazione è effettuata dal Consiglio direttivo, tenendo conto degli elementi indicati nel terzo comma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, numero 43.

L'aliquota di ammortamento sarà conteggiata in misura non superiore all'1,50 per cento.

C A P O V

Organizzazione dei servizi.

ART. 41. — L'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici della Gestione I.N.A.-Casa, per lo espletamento dei compiti non affidati ad altri enti od istituti, è regolata dalle norme che sono all'uopo deliberate dal Consiglio direttivo.

ART. 42. — Ferma l'osservanza di quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il Tesoro ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, l'assunzione del personale occorrente per i servizi di cui al precedente articolo è effettuata dal Presidente della Gestione I.N.A.

Casa, secondo i criteri che saranno deliberati dal Consiglio direttivo ed approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il Tesoro.

Il Consiglio direttivo stabilisce altresì, con proprie deliberazioni, la misura delle retribuzioni da corrispondersi al personale suddetto. Dette deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con quello per il Tesoro.

Con le stesse modalità il Consiglio direttivo può stabilire altresì la scadenza dei singoli contratti di lavoro, che non può in ogni caso essere fissata in data posteriore a quella del 31 marzo 1956.

IV.

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 18 MARZO 1949 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE I.N.A.-CASA AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, DAI DATORI DI LAVORO E DAI LAVORATORI (*).

ART. I. — I contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia per la quota a carico dei datori di lavoro, sia per la quota a carico dei lavoratori, saranno versati (1):

1) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, per i dipendenti dell'industria, del commercio, e del credito assicurazione e servizi tributari appaltati, soggetti all'obbligo dell'assicurazione presso detto Istituto (2);

2) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale:

(*) in *Gazz. Uff.* n. 67 del 23 marzo 1949.

(1) Il presente decreto ministeriale è stato emanato in base all'incarico conferito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dall'art. 7 della legge, il quale dispone che i contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro sono versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato per ciascuna categoria professionale con apposito decreto.

Una completa illustrazione del decreto trovasi nella circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 20264/E/86 del 24 aprile 1949, riportata fra le « disposizioni amministrative ».

(2) V. in proposito le circolari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, riportate tra le « disposizioni amministrative » più avanti.

a) per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto (3);

b) per il personale delle aziende che per convenzione abbiano istituito presso detto Istituto uno speciale fondo di previdenza per i propri dipendenti, semprechè non sussista l'obbligo contributivo verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie ovvero verso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (4);

3) insieme con i contributi dovuti alle casse marittime per l'assicurazione infortuni e malattie della gente di mare, per i marittimi ad esse iscritti per l'assicurazione malattie e per il personale non navigante delle società di navigazione di preminente interesse nazionale;

4) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, per i lavoratori a tale Istituto iscritti;

5) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per i lavoratori a tale Ente iscritti (5);

6) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per i dipendenti da aziende giornalistiche o editoriali nei confronti dei quali non sussista l'obbligo della contribuzione all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie e sussista invece l'obbligo della iscrizione all'Istituto dei giornalisti.

ART. 2. — Agli Enti indicati ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell'articolo precedente per le singole cate-

(3) V. al riguardo la circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 11090/F. P. del 4 luglio 1949, riportata fra le « disposizioni amministrative » più avanti.

(4) Per il Fondo previdenza personale telefonico, V. la circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale numero 153/4201/FP del 13 maggio 1949 e la circolare dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie n. 39/IV dell'11 giugno 1949, riportate fra le « disposizioni amministrative ».

(5) Per i dipendenti dallo spettacolo, V. la circolare dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo n. 15 del 1° giugno 1949, riportata più oltre fra le « disposizioni amministrative ».

rie, dovranno essere egualmente versati i contributi dovuti a norma della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per il personale nei riguardi del quale eventualmente non sussista alcun obbligo di contributi di pertinenza degli enti medesimi, salvo che per tale personale sussista obbligo di contribuzione per l'assicurazione malattie verso l'Istituto nazionale assicurazione malattie (6).

Le aziende soggette all'obbligo dell'assicurazione del dipendente personale presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, le quali tuttavia, per particolari modalità di funzionamento dell'assistenza di malattia nei riguardi del dipendente personale, non effettuano il versamento dei contributi di legge allo Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, sono tenute a versare mensilmente all'Istituto predetto i contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge, sia per la quota a loro carico, sia per la quota a carico dei lavoratori (7).

ART. 3. — I contributi dovuti dai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da ogni altro ente pubblico saranno versati:

a) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni dello Stato (8);

(6) Si tratta di determinate classi di personale le quali non fanno capo per la previdenza malattia agli Istituti delle rispettive categorie. Qualora però per la detta previdenza facciano capo all'INAM, dovranno versare i contributi all'INAM. Se non fruiscono di assicurazione di malattia nè presso l'INAM, nè presso gli Istituti di categoria, verseranno i contributi a questi ultimi.

(7) È questa la ipotesi delle aziende che fanno capo alle mutue aziendali degli impiegati e operai o alle casse mutue o di categoria nazionali e locali non assorbite dall'INAM dopo la legge 11 gennaio 1943, n. 138, nonché alle ex Casse provinciali di malattia delle nuove provincie.

(8) V. al riguardo la circolare del Ministero del Tesoro n. 140573 del 25 ottobre 1949, riportata fra le « disposizioni amministrative » più avanti.

b) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali, per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, sia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico obbligati all'iscrizione del proprio personale al detto Ente di previdenza ed assistenza, sia per i dipendenti da altri Enti o Istituti i quali all'Ente medesimo abbiano volontariamente iscritto il proprio personale (9).

Nei riguardi del personale per il quale non sussista l'obbligo della iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali indicati alle lettere a), b) e c) del comma precedente, i contributi saranno versati insieme con quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie.

ART. 4. — I contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, da aziende o enti non indicati negli articoli precedenti, saranno versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie.

(9) V. al riguardo la circolare dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico n. 54 del 15 maggio 1940, riportata più oltre fra le « disposizioni amministrative ».

V.

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 14 SETTEMBRE 1949. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE I.N.A.-CASA DAI DATORI DI LAVORO E DAI LAVORATORI.

ARTICOLO UNICO. — Le aliquote contributive previste nel primo comma, lettere b) e c), dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono trasformate nelle seguenti, a norma dell'art. 33, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340:

1) per le categorie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 1 e lettera c) dell'art. 3 di cui al Decreto ministeriale 18 marzo 1949:

a) a carico dei lavoratori: aliquota 0,57 per cento;

Il contributo è ridotto nell'aliquota dello 0,38 per cento nel caso previsto dall'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) a carico dei datori di lavoro: aliquota 1,15 per cento.

2) per le categorie indicate al n. 3 dell'art. 1 del suddetto Decreto ministeriale 18 marzo 1949:

a) a carico dei lavoratori: aliquota 0,45 per cento;

Il contributo è ridotto nell'aliquota dello 0,30 per cento nel caso previsto dal citato art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) a carico dei datori di lavoro: aliquota 0,90 per cento.

VI.

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO - DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - 25 OTTO- BRE 1949 - DETERMINAZIONE DELLE ALI- QUOTE CONTRIBUTIVE PER I DIPENDENTI STATALI E PARASTATALI.

ARTICOLO UNICO. — A decorrere dal 1° luglio 1949 le aliquote contributive, previste nell'art. 5, primo comma, lettera b) e nell'art. 9, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono trasformate in aliquote da applicarsi esclusivamente sull'ammontare netto, depurato anche del bollo, dello stipendio, paga, salario o retribuzione e della indennità carovita, escluse le quote complementari.

La misura di tali nuove aliquote è stabilita dalla data suddetta rispettivamente in quella dello 0,70% e dello 0,45%.

APPENDICE

GLI ORGANI DEL PIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 MARZO 1949 - NOMINA DEL PRESI- DENTE E DEI MEMBRI DEL COMITATO DI ATTUA- ZIONE DEL PIANO SETTENNALE DI COSTRUZIO- NE DI CASE PER LAVORATORI ().*

Art. 1. — L'ing. Filiberto Guala è nominato presidente del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori.

Art. 2. — Il Comitato di attuazione è composto come segue:

- Parenti prof. Giuseppe, membro effettivo,
Altarelli dott. Angelo, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Laurienti dott. Lauro, membro effettivo,
Fremiotti dott. Pietro, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero del tesoro;
- Guastadisegni dott. Nicola, membro effettivo,
Cuccia dott. Francesco, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
- Pastorello dott. Leonida, membro effettivo,
Staderini dott. Mario, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;
- Romagnoli ing. Pietro, membro effettivo,
Marocchi ing. Giuseppe, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero delle finanze;
- Lanzara dott. Gino, membro effettivo,
Livraghi rag. Giorgio, membro supplente,
in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
- Fiorentino rag. Giovanni, membro effettivo,
Fiz Arrigo, membro effettivo,
Antonizzi Guido, membro supplente,
Stimilli dott. Sandro, membro supplente,

(*) in *Gazz. Uff.* n. 67 del 23 marzo 1949.

in rappresentanza dei lavoratori appartenenti alla categoria impiegatizia;

Diotallevi arch. ing. Ireneo, membro effettivo,
Brandani dott. Mario, membro effettivo,
Tarquino Antonio, membro supplente,
Rizzo dott. Guglielmo, membro supplente,

in rappresentanza dei lavoratori operai;

Salvi ing. Francesco Maria, membro effettivo,
Franchini Valfrè, membro effettivo,
Bracco prof. Roberto, membro effettivo,
Toscani avv. Rosario, membro supplente,
Cosenza ing. Mario, membro supplente,
Parrini Primo, membro supplente,

in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate;

Mondini prof. dott. Ermanno, membro effettivo,
Curti Ivano, membro effettivo,
Rossini avv. Armando, membro supplente,
Mosti dott. Giuseppe, membro supplente,

in rappresentanza delle organizzazioni cooperative;

Garboli ing. Antonio, membro effettivo,
Pinchera ing. Mario, membro supplente,

in rappresentanza della categoria degli ingegneri;

Puggioni prof. Annetto, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

*DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 MARZO 1949 - COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA GESTIONE I.N.A.-
CASA (*).*

Articolo unico. — Il Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa è composto come segue:

Puggioni prof. Annetto, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Foà dott. Vittorio, Oggiano rag. Bruno, Monteforte avv. Ernesto, in rappresentanza dei lavoratori;

Boyer ing. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Crestini dott. Gino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

(*) in *Gazz. Uff.* n. 67 del 23 marzo 1949.

De Romanis dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Carapezza dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lazzè dott. Tullio, in rappresentanza dell'Ordine dei medici;

Foschini prof. ing. Arnaldo, in rappresentanza della categoria degli ingegneri.

*DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 23 MARZO
1949 - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
PER LA GESTIONE I.N.A.-CASA (*).*

Articolo unico. — Il Collegio dei revisori per la Gestione I.N.A.-Casa è costituito come segue:

Dott. Ugo Gera, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Dott. Aurelio Laus, direttore capo di ragioneria di prima classe e Dott. Ludovico Nuvoloni, ispettore superiore del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dott. Pietro Vece, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Dott. Enrico Gambelli, capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Dott. Carletto Carloni, capo divisione in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Dott. Mario Lucci, consigliere della Corte dei conti, ed il Dott. Mariano Passi, ragioniere capo nel ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza, sono nominati membri supplenti del predetto Collegio dei revisori.

*DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE 5 AGOSTO 1949 - NOMINA
DEL SEGRETARIO DEL COMITATO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO SETTENNALE PER LA COSTRUZIONE
DI CASE PER LAVORATORI (**).*

Articolo unico. — Il Dr. Alfredo Fragomeni è nominato segretario del Comitato di attuazione del Piano settennale per la costruzione di case per lavoratori.

(*) in *Gazz. Uff.* n. 71 del 28 marzo 1949.

(**) in *Gazz. Uff.* n. 195 del 26 agosto 1949.

*DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE 10 AGOSTO 1949 - NOMINA
DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA GESTIONE I.N.A.-CASA (*).*

Articolo unico - Il Dott. Eugenio De Magistris è nominato Segretario del Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

*DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE (DI CONCERTO CON IL MI-
NISTRO DEL TESORO) 20 NOVEMBRE 1949 - DE-
TERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ E DEI GET-
TONI DI PRESENZA SPETTANTI AI PRESIDENTI
ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL PIANO
SETTENNALE DI COSTRUZIONI DI CASE PER LA-
VORATORI.*

Art. 1. — Al Presidente del Comitato di attuazione, previsto dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed al Presidente del Consiglio direttivo, previsto dall'art. 3 della legge stessa, spetta una indennità nella misura di L. 1.440 mila annue.

Al componente del Comitato di attuazione ed al componente del Consiglio direttivo, incaricati di sostituire i rispettivi Presidenti in caso di temporaneo impedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, spetta una indennità nella misura di L. 100.000 annue.

Art. 2. — Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti della Gestione I.N.A.-Casa spetta una indennità annua nella seguente misura:

a) Presidente	L. 100.000
b) Sindaci effettivi	» 96.000
c) Sindaci supplenti	» 24.000

Art. 3. — Ai membri del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo è corrisposta per ogni riunione collegiale degli organi stessi un gettone di presenza nella misura di L. 2.500.

Analogo gettone di presenza spetta ai componenti del Collegio dei revisori della Gestione I.N.A.-Casa che prendono parte alle riunioni degli organi collegiali predetti.

Art. 4. — Al Segretario del Comitato di attuazione e al Segretario del Consiglio direttivo sarà corrisposta una indennità mensile, in aggiunta allo stipendio percepito dalle Amministrazioni cui appartengono, nella misura di lire 18.000.

(*) in *Gazz. Uff.* n. 195 del 26 agosto 1949.

LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE





LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Le disposizioni amministrative in materia di Piani di costruzione di case per lavoratori, finora emanate nel quadro generale della disciplina dettata dalla Legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle Norme integrative e complementari e dal regolamento, riguardano:

1) *i contributi per il finanziamento del Piano*, sia sotto l'aspetto dell'obbligo del pagamento di essi e quindi delle categorie economiche e professionali e degli enti interessati e, in ultima analisi, della sfera di applicazione della legge e del godimento dei suoi benefici, che sotto l'altro delle modalità di riscossione e di versamento;

2) *l'assegnazione degli alloggi* costruiti in applicazione del Piano, e quindi:

a) la costituzione delle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi;

b) la presentazione delle domande per la prenotazione degli alloggi della Gestione I.N.A.-Casa e relative modalità, sia da un punto di vista generale che in relazione alle costruzioni del Piano iniziale.

3) *i rapporti contabili* che intercorrono tra la Gestione I.N.A.-Casa e gli Enti incaricati di costruzioni per conto della stessa, e le Aziende e le Cooperative autorizzate a costruire direttamente, nonché la documentazione tecnico-contabile agli stessi richiesta.

Mentre le disposizioni riguardanti i contributi sono state emanate sia dai Ministeri competenti (quello del lavoro e della previdenza sociale e quello del tesoro) che dagli Enti incaricati della riscossione, e mentre le disposizioni in materia di assegnazione di alloggi sono state date dal Ministero del lavoro, che ha anche recepito le istruzioni predisposte dal Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa, le norme tecnico contabili sono state emanate direttamente dalla Gestione I.N.A.-Casa.

I.

CONTRIBUTI I.N.A.-CASA

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
GABINETTO

Prot. N. 20264 - E. 86

Roma, 24 Aprile 1949.

- AL COMITATO DI ATTUAZIONE DEL
PIANO CASE PER LAVORATORI;
- ALLA GESTIONE I.N.A.-CASA;
- AGLI ISTITUTI ED ENTI DI ASSICURA-
ZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA;
- ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI;
- AI PREFETTI;
- AI CIRCOLI DELL'ISPETTORATO DEL
LAVORO;
- AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LA-
VORO;
- ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STA-
TO E DEGLI ENTI PUBBLICI.

Oggetto: *Contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa.*

La *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1949 ha pubblicato il Decreto Ministeriale 18 marzo 1949 concernente la disciplina del versamento dei contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa per incrementare la occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (*Gazz. Uff.* n. 54 del 7 marzo 1949).

In ordine all'applicazione ed al versamento di tali contributi sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti e richieste di chiarimenti.

Si fa presente che le norme che direttamente riguardano l'applicazione dei contributi sono indicate negli artt. 6, 7, 8, 9, 11 e 26 della legge e nel predetto Decreto Ministeriale 18 marzo 1949. In attesa che siano emanate le norme regolamentari ed integrative previste all'art. 28 della legge, si ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni:

I. - *Campo di applicazione.*

1) Sono da considerare dipendenti, a norma dell'articolo 5, comma b) della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e quindi sono soggette al contributo tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze delle imprese dell'industria, comprese quelle della piccola industria e delle botteghe artigiane; del commercio, compresi gli studi commerciali e professionali e le amministrazioni di beni patrimoniali; del credito e dell'assicurazione, comprese le imprese che gestiscono servizi tributari appaltati e gli istituti finanziari di qualsiasi natura; dei trasporti; di aziende giornalistiche e editoriali; nonchè delle amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e di ogni altro ente pubblico.

Devono intendersi compresi in detta elencazione fra gli altri i dirigenti di azienda, i lavoratori a domicilio in quanto obbligatoriamente tenuti al pagamento dei contributi di assicurazione malattia, i dipendenti delle società cooperative, dei proprietari di fabbricati, dei Collegi ed istituti di istruzione e case di cura ed in genere tutti i dipendenti soggetti all'obbligo delle assicurazioni, per le categorie e nei confronti degli Enti espressamente indicati dal D. M. 18 marzo 1949.

2) Non rientrano nel campo di applicazione della legge e non sono soggetti al contributo i lavoratori dell'agricoltura, le persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari, i ricoverati in istituti di previdenza o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste.

Per alcune categorie marginali di lavoratori, quali gli ausiliari del traffico (compagnie di facchini, portabagagli, barrocciai, etc.), i portieri, i portuali, i soci di cooperative per la piccola pesca, gli addetti alla lavorazione della foglia di tabacco, questo Ministero si riserva di impartire le opportune precisazioni (1).

(1) V. l'art. 26 delle Norme integrative, emanate posteriormente alla circolare.

3) Sono esenti dagli obblighi contributivi, a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge, salvo esplicita rinuncia all'esenzione, i dipendenti ultracinquantenni, gli ex tubercolotici ed i lavoratori del mare avvicendati.

Si precisa anzitutto che i lavoratori predetti qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro. La rinuncia ha effetto dal giorno della dichiarazione e dovrà essere rinnovata qualora il rinunziante passi alle dipendenze di altro datore di lavoro.

La facoltà di rinuncia all'esenzione potrà del pari essere esercitata negli stessi modi dai lavoratori esclusi dall'obbligo contributivo perchè occasionali o stagionali, a norma del successivo comma 2°, dell'art. 9.

Agli effetti dell'esenzione dal contributo, per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto del lavoro, ovvero sulla tessera per le assicurazioni sociali o infine sugli altri documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza. Ove occorra, il requisito del limite di età dovrà essere provato dal lavoratore mediante l'esibizione di certificato di nascita.

L'esenzione del contributo ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga del mese successivo a quello nel quale il lavoratore abbia raggiunto il limite anzidetto.

La richiesta alla esenzione per i lavoratori ex tubercolotici — da presentarsi al datore di lavoro — deve essere comprovata con la esibizione di un certificato della Casa di cura nella quale il lavoratore ex tubercolotico sia stato ricoverato, da cui risulti la data di dimissione. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di certificato di case di cura private esso dovrà essere vistato dal Consorzio provinciale antitubercolare.

L'esenzione opera sino alla fine del mese entro il quale si compiono i tre anni dalla data di dimissione dalla casa di cura.

Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano

la esistenza o meno dell'obbligo contributivo alla Cassa marittima per l'assicurazione malattia della gente di mare. I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo relativo all'assicurazione di malattia.

4) Sono poi esclusi dagli obblighi contributivi i lavoratori occasionali e stagionali.

Per i lavoratori che « prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui » devono intendersi soltanto coloro che, privi di qualifiche professionali e non prestando quasi mai la loro opera alle altrui dipendenze, si occupino, in circostanze assolutamente eccezionali e per lavori di brevissima durata.

I lavoratori stagionali che usufruiscono della esenzione contributiva in esame, sono gli addetti alle lavorazioni specificatamente indicate nell'elenco annesso al decreto ministeriale dell'11 dicembre 1939, a condizione che siano occupati esclusivamente in dette lavorazioni stagionali limitatamente alle località e ai periodi di durata risultanti dall'elenco medesimo e sempre che siano esclusi dall'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione.

Per le indicate categorie di lavoratori stagionali ed occasionali la esenzione dall'obbligo contributivo non è applicabile, quando essi si occupino in periodi o in lavori diversi da quelli contemplati ai fini dell'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

5) Sono del pari soggetti al contributo i privati e gli enti pubblici (2), che diano lavoro alle persone

(2) Il Ministero del lavoro ha, in sede di applicazione dell'art. 5 della legge dato alla espressione « enti pubblici » la più lata interpretazione. Così ha riconosciuto che siano soggetti al versamento dei contributi l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, la Croce Rossa Italiana, ecc. A sostegno della sua tesi, il Ministero ha addotto: 1) che detti Enti non sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza, ma sono retti da particolari disposizioni istitutive; 2) che non si può ammettere di trovarsi in campo fiscale nel senso

contemplate nel precedente punto 1), escluse soltanto le Amministrazioni dello Stato e degli enti locali (province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

Si precisa che le esenzioni previste a favore dei dipendenti, di cui all'art. 9 della legge, non operano nei confronti dei datori di lavoro, nel senso cioè che questi sono obbligati a versare il contributo di loro spettanza, di cui al comma c) dell'art. 5, per tutti indistintamente i dipendenti compresi quelli esentati o esclusi.

Inoltre nessuna attenuazione dell'onere contributivo a carico dei datori di lavoro può essere operata, nei casi contemplati dall'art. 9 ultimo comma, in cui, nei confronti dei lavoratori, è previsto un contributo ridotto.

II. - *Misura dei contributi e determinazione della retribuzione.*

6) I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori sono indicati agli articoli 5 e 9 della legge e precisamente:

- il 0,60 o il 0,40% a carico dei lavoratori;
- l'1,20% a carico dei datori di lavoro;

da applicarsi sulla « retribuzione globale netta », cioè sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari, però depurata dei contributi previdenziali e sociali nonché delle imposte, tasse ed altri eventuali gravami che siano obbligatoriamente a carico dei dipendenti con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità caropane, dell'indennità di mancata mensa, dell'indennità di trasferta, della gratifica

tecnico della parola, ma in un campo di vera e propria solidarietà nazionale, ove si tenga presente che scopi della legge sono l'incremento dell'occupazione operaia e l'offerta di una casa ai lavoratori ad un prezzo equo; 3) che molti Comuni e molte Province già contribuiscono al Piano con l'offerta gratuita di aree; 4) che allargando la sfera delle esclusioni del pagamento del contributo I.N.A.-Casa si determinerebbe una notevole riduzione delle disponibilità del Fondo destinato al finanziamento del Piano.

natalizia, comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la dodicesima.

Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo *valgono le norme relative all'accertamento del contributo principale unitamente al quale si opera la riscossione* ai sensi dell'art. 7, ultimo comma della legge, con l'aggiunta e la esclusione degli elementi espressamente indicati nell'art. 5 penultimo comma della legge.

Così ad esempio per quanto riguarda i lavori retribuiti a cottimo o a provvigione, si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Quando la retribuzione sia in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Quando la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo assicurativo, insieme con il quale è stabilita la riscossione del contributo dovuto alla gestione I.N.A.-Casa, valgono anche per la determinazione di questo.

In quei casi nei quali, ai fini del pagamento del contributo principale esiste una retribuzione convenzionale, questa varrà anche agli effetti della gestione del contributo I.N.A.-Casa.

È infine ammessa la possibilità di stabilire con provvedimento ministeriale per determinati casi nei quali se ne ravvisi l'opportunità, una retribuzione media convenzionale.

Tale possibilità è peraltro esclusa per quelle categorie cui le varie leggi per le assicurazioni di malattia o sociali fanno obbligo di corrispondere il contributo in percentuale sulla effettiva retribuzione.

7) Questo Ministero ha, tuttavia, considerato che la retribuzione imponibile così determinata è diversa da quella valevole per i contributi assicurativi, la quale è al lordo delle trattenute e comprende anche ele-

menti che dalla prima sono esclusi. Queste diversità di basi imponibili tra contributo I.N.A.-Casa e contributo per le assicurazioni (di malattia o di previdenza) insieme al quale il primo è riscosso, oltre che palesare una contraddizione della legge che all'art. 7, 4° comma, richiama le disposizioni per l'accertamento di quest'ultimo contributo, darebbe luogo a complicazioni contabili notevolissime per le aziende e creerebbe difficoltà agli stessi Istituti percettori.

Per eliminare almeno in parte tali inconvenienti, il regolamento di prossima emanazione prevederà, a seguito di richiesta di tutte le organizzazioni delle categorie interessate, la possibilità di stabilire aliquote contributive che applicate sulla retribuzione considerata al lordo siano nella media *pari a quelle* indicate dalla legge da applicare sulla retribuzione netta.

La legge stessa, infatti, all'art. 5, comma 1, lett. b) e c) parla di contributo pari all'1,20 ed al 0,60 per cento delle retribuzioni calcolate al netto.

È stato così calcolato l'*ammontare medio* della riduzione dall'una all'altra delle basi imponibili, e tale riduzione è stata applicata alle aliquote contributive indicate nella legge, le quali però incideranno sulla retribuzione lorda, fermi rimanendo i criteri di identificazione degli elementi della retribuzione sopra specificati.

Le nuove aliquote così calcolate per l'industria, commercio e credito e per gli enti di diritto pubblico sono le seguenti:

— a carico lavoratori, aliquota intera	0,57
— a carico lavoratori, aliquota ridotta	0,38
— a carico datori di lavoro	1,15

Il contributo in misura ridotta di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge (0,38%) si applica esclusivamente ai lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare e che tale situazione facciano valere con richiesta scritta e documentata al datore di lavoro.

È evidente che la riduzione opera anche nel caso che delle quattro o più persone a carico parte si trovi in una e parte in un'altra delle condizioni richieste.

La riduzione opera anche nel caso che il lavoratore invece degli assegni familiari corrisposti dall'Istituto di previdenza sociale goda di trattamento analogo a carico diretto del datore di lavoro (trattamento di famiglia, ecc.).

Per le persone che si trovino nella riconosciuta impossibilità di lavorare, si richiede documentazione analoga a quella prescritta dall'Istituto di previdenza sociale ai fini della concessione degli assegni familiari e, nel caso di pubbliche amministrazioni, analoga a quella richiesta dalle stesse amministrazioni ai fini del trattamento di famiglia.

Agli effetti della documentazione di cui sopra sono da considerare nella impossibilità di lavorare i familiari, i quali per infermità di corpo o di mente siano *permanentemente e assolutamente* inabili al lavoro.

La inabilità deve risultare da un certificato rilasciato da un ufficiale sanitario del Comune di residenza da esibire al datore di lavoro; tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In quest'ultimo caso il datore di lavoro deve chiedere al dipendente la documentazione analoga a quella che viene richiesta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli assegni familiari.

III. - *Inizio e versamento dei contributi.*

8) In base all'art. 7 della legge, i contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni corrisposte.

L'obbligo del versamento decorre dal 1° aprile e specificamente dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 marzo 1949 per il lavoro prestato e la corrispondente retribuzione maturata a far tempo dall'anzidetto periodo di paga.

Nei confronti, ad esempio, di coloro che sono retribuiti a mese, a quindicina o a giornata, data di inizio è il 1° aprile; nei confronti di coloro che sono retribuiti a settimana o a quattordicina, data di inizio è quella di lunedì 4 aprile.

Tali contributi, unitamente a quelli dei datori di lavoro, saranno da questi versati agli Istituti ed Enti

specificatamente indicati nel D. M. del 18 marzo 1949 contestualmente con i contributi assicurativi dovuti, secondo le istruzioni dagli stessi Istituti ed Enti impartite.

9) In particolare i contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa, sia per la quota a carico dei datori di lavoro, sia per la quota a carico dei lavoratori, saranno versati:

a) *All'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie:*

— per i dipendenti dell'industria, del commercio e del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, dianzi elencati, soggetti all'obbligo di assicurazione contro le malattie ed iscritti all'Istituto;

— per i dipendenti da aziende soggette all'obbligo di assicurazione presso l'Istituto, le quali tuttavia, per particolari modalità di funzionamento della assistenza malattia nei riguardi del dipendente personale, non effettuano il versamento dei contributi di legge all'Istituto. Tali sono le aziende che fanno capo alle mutue aziendali degli impiegati e operai o alle Casse o mutue di categoria nazionali e locali non assorbite dall'I.N.A.M. dopo la legge istitutiva del gennaio 1943, nonchè alle ex Casse provinciali di malattia delle nuove province, qualora riscuotano i contributi di malattia direttamente anzichè a mezzo dell'Istituto di previdenza sociale;

— per il personale di navigazione aerea, anche se iscritto per l'assicurazione di malattia alle Casse marittime. Il versamento sarà effettuato all'I.N.A.M. per il tramite della Cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria;

— per i dipendenti da aziende private, pubbliche amministrazioni ed altri enti pubblici di cui agli articoli 1 e 4 del D. M. 18 marzo 1949, quando siano iscritti all'I.N.A.M. secondo le norme in vigore o per i quali non esista obbligo di assicurazione contro le malattie nè presso l'I.N.A.M. nè presso alcuno degli altri enti ed istituti percettori di cui agli articoli 1 e 3 del decreto stesso.

L'Istituto per l'assicurazione di malattia farà in modo che negli elenchi nominativi mensili siano fa-

ilmente accertati l'ammontare delle retribuzioni imponibili e i contributi risultanti.

Detto Istituto inoltre manterrà le facilitazioni previste con lettera n. 38587 del 12 marzo 1949 di questo Ministero alle aziende con oltre 300 dipendenti, adottando norme analoghe per gli impiegati. Per le mutue aziendali e per le Casse nazionali di categoria, nonchè per i dirigenti di azienda, saranno sufficienti i prospetti riassuntivi mensili, cioè senza indicazione di nominativi, demandando alla diretta responsabilità di detti enti la esattezza dei dati e dei versamenti.

b) *All'Istituto nazionale di previdenza sociale:*

— per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza omonimo in base alle disposizioni in vigore e per il personale straordinario delle stesse aziende qualora non corrisponda contributi di malattia all'I.N.A.M.;

— per il personale dipendente dalle società concessionarie telefoniche di zona compreso quello direttivo, semprechè non sussista l'obbligo contributivo verso l'I.N.A.M. ovvero verso l'E.N.P.D.E.D.P.;

— per gli iscritti alle ex Casse provinciali di malattia di cui i contributi siano riscossi in sede unificata dall'Istituto di previdenza sociale insieme a quelli di sua pertinenza;

— per i dipendenti delle aziende del gas, anche se iscritti per l'assicurazione di malattia all'I.N.A.M., e compresi i dirigenti, il versamento sarà fatto all'Istituto nazionale di previdenza sociale, per il fatto che questo ha assorbito le funzioni previdenziali prima esplicate dall'Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, citato nel D. M. 18 marzo 1949.

c) *Alle Casse marittime:*

— per i marittimi e per il personale non navigante ad esse iscritti, compresi i marittimi di comandata.

d) *All'Ente di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo:*

— per i lavoratori a tale Ente iscritti, compreso il personale direttivo, anche se non soggetto all'obbligo dell'assicurazione di malattia.

I contributi saranno versati contestualmente con quelli dovuti all'Ente per l'assicurazione di malattia, sulla stessa base contributiva e con le stesse modalità.

e) *All'Istituto nazionale previdenza giornalisti:*

— per i dipendenti da aziende giornalistiche o editoriali, nei confronti dei quali non esista obbligo di contribuzione all'I.N.A.M.

f) *All'E.N.P.A.S. e all'I.N.A.D.E.L.:*

— rispettivamente per i dipendenti dello Stato e degli Enti locali.

Al riguardo il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — si è riservato di impartire le necessarie istruzioni.

g) *All'E.N.P.D.E.D.P.:*

— rispettivamente per i dipendenti, compresi i dirigenti, degli Enti di diritto pubblico.

IV. - *Disposizioni varie.*

10) Il terzo comma dell'art. 7 estende ai contributi in questione le disposizioni per l'accertamento ed il versamento dei contributi, nonché quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo unitamente al quale si effettua la loro riscossione.

Devesi precisare che tale estensione ha carattere generale ed è quindi operativa tutte le volte in cui nella legge sulla Gestione I.N.A.-Casa non esistono deroghe particolari: così ad esempio, nel caso di inadempienza agli obblighi previsti per i versamenti dei contributi interviene pure la norma particolare di cui all'art. 26 della legge con la multa fino ad un massimo di L. 500.000.

Per l'accertamento dei contributi e per la riscossione gli Istituti ed Enti percettori adotteranno le stesse formalità che vigono per i contributi previdenziali, procurando di conciliare le esigenze del servizio con la necessità di semplificare il lavoro alle aziende.

11) La facoltà di autorizzare la sospensione del versamento dei contributi nei confronti delle aziende e cooperative autorizzate a costruire direttamente è dalla legge demandata al Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa ed è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori.

Sino a che tale autorizzazione non sia data, sussiste l'obbligo del versamento dei contributi e non sarà possibile pertanto ammettere alcuna deroga a tale procedura.

Il Ministro: FANFANI

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
DIR. GEN. PREV. E ASS. SOCIALE
DIV. XX

Prot. 20039

Roma, 17 ottobre 1949.

- AGLI ISPETTORATI DEL LAVORO;
- A TUTTE LE ASSOCIAZIONI SINDACALI;

e p. c.:

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE MALATTIE;
- ALLA GESTIONE I.N.A.-CASA

ROMA

Oggetto: *Associazioni sindacali - Contributi I.N.A.-Casa.*

Da qualche Ispettorato del lavoro è stato chiesto a questo Ministero se le Associazioni sindacali siano da considerarsi soggette al pagamento del contributo I.N.A.-Casa (3).

(3) La emanazione di questa circolare ha sollevato un grosso vespaio. Sostengono invero le organizzazioni sindacali — in specie la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Commercio — che la interpretazione ministeriale basata sull'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, è infondata:

a) perchè, se così fosse, si dovrebbe considerare il detto articolo come incostituzionale. Nell'art. 5 della fondamentale legge 28 febbraio 1949, n. 43, tra le categorie dei contribuenti all'I.N.A.-Casa non sono previste le Associazioni sindacali ed i loro dipendenti: se il Governo con l'art. 26 del decreto 22 giugno 1949, n. 340, ha voluto introdurre di sua iniziativa una nuova categoria di contribuenti non

Si richiama in proposito l'attenzione degli Enti in indirizzo sul D. P. R. 22 giugno 1949, n. 340, recante norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43. il quale all'art. 26, primo comma, dispone:

« Sono soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi, compresi gli enti cooperativi e le società di fatto, per l'esercizio delle seguenti attività, anche se non dirette a fine di lucro: tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi pubblici o privati comprese quelle di

prevista dalla legge, esso ha superato i limiti della delega conferitagli dal Parlamento. Una corretta interpretazione dell'art. 26 precitato può essere data soltanto ove lo si metta in armonia con i caposaldi, *vincolanti anche per il Governo*, dettati dalla legge base 28 febbraio 1949, n. 43 legge, che non include le Associazioni sindacali ed i loro dipendenti tra le categorie;

b) perchè se si voleva assoggettare le Associazioni sindacali al contributo per l'I.N.A.-Casa, si doveva usare la stessa chiara formulazione adoperata in materia di assegni familiari;

c) perchè le Associazioni sindacali svolgono attività nettamente marginali o, comunque, particolarissime, talchè se il legislatore avesse voluto assoggettarle al contributo I.N.A.-Casa, avrebbe dovuto farne espressa menzione, così come ha fatto, ad esempio, per quelle « dei servizi tributari »;

d) perchè le Associazioni sindacali non possono rientrare tra le società per l'esercizio di attività « di carattere professionale » o « assistenziale ».

Per contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza - insiste nel ritenere le Associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori soggette alle norme del Piano di costruzioni settennali. Per la legge 28 febbraio 1949, n. 43 - dice il Ministero - sono soggetti tutti i datori di lavoro, sempre che abbiano alle loro dipendenze personale stipendiato o salariato; vi sono soggetti, cioè, sempre che fra loro ed i dipendenti sorga *un rapporto di lavoro regolarmente retribuito*.

carattere professionale, assistenziale, culturale o ricreativo; le attività intermediarie nella circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; le attività bancarie od assicurative; quelle dei servizi tributari; le amministrazioni di beni e tutte le altre attività ausiliarie di quelle predette ».

Pertanto, sembra non potervi essere dubbio circa l'obbligo da parte delle Associazioni sindacali di corrispondere in proprio e per conto dei dipendenti il

Ora, salvo i casi di esenzione espressamente previsti, con l'emanazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, il legislatore ha inteso sottoporre al pagamento del contributo I.N.A.-Casa chiunque partecipi alla costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro, sia come datore che come prestatore di lavoro, sempre che alla base del rapporto stesso sussista la retribuzione. Ciò posto, bisogna ritenere che le categorie di contribuenti indicate all'art. 5 della legge debbano considerarsi solo in via esemplificativa e non attribuire loro un carattere tassativo.

D'altra parte, la legge 28 febbraio 1949, n. 43, si è preoccupata di disciplinare l'obbligo dei contributi dovuti all'I.N.A.-Casa avendo prevalente riguardo alla natura oggettiva della prestazione e a quella soggettiva del lavoratore, ma non si è soffermata a determinare i contributi stessi in funzione della natura giuridica del datore di lavoro. Pertanto, neppure può avere alcuna rilevanza, agli effetti dei contributi in esame, la natura pubblicistica o privatistica delle Associazioni sindacali. Tale natura rimane ancora sostanzialmente indeterminata, perchè subordinata all'emanazione della legge sindacale.

Allo stato della legislazione vigente — ha aggiunto il Ministero — risulta solamente acquisito, per l'art. 39 della Costituzione, che « i sindacati registrati hanno personalità giuridica ». Ma anche quando la futura legge determinerà la natura giuridica delle Associazioni sindacali, esse rimarranno in ogni caso soggette al pagamento dei contributi I.N.A.-Casa, tanto nell'ipotesi in cui verrà loro conferita la personalità giuridica pubblica, quanto nel caso in cui sarà riconosciuta loro la personalità giuridica privata (vedere art. 5, lett. c - della legge 28 febbraio 1949, n. 43).

Tale essendo nella sua sostanza lo spirito della legge, non vede il Ministero come, parlando del decreto Presidenziale 22 giugno 1949, n. 340, si possa dire di una norma incostituzionale, quindi priva di forza cogente per i cittadini, per aver introdotto nuove categorie di contribuenti in aggiunta a quelle previste dalla legge n. 43. Il Governo,

contributo I.N.A.-Casa, nonchè circa la facoltà alle stesse concessa di chiedere al Comitato di attuazione, a norma dell'art. II della legge 28 febbraio 1949, n. 43, di costruire direttamente case per i propri dipendenti.

Il Ministro: FANFANI

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I. G. F.
DIVISIONE X

Protocollo n. 140573

Roma, 25 ottobre 1949.

- A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI;
- A TUTTE LE AZIENDE AUTONOME DI STATO;
- A TUTTE LE RAGIONERIE CENTRALI;
- A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO;
- ALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- ALLE RAGIONERIE DEI PROV. REG. ALLE OO. PP.
- ALLE PREFETTURE;
- ALLE INTENDENZE DI FINANZA;
- AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO;

emanando le Norme integrative entro i limiti della delega parlamentare, non ha fatto che « integrare » l'eventuale insufficienza verbale della legge n. 43, della quale ha chiarito la portata in materia contributiva.

Il Ministero del lavoro si richiama, poi, agli scopi sociali del Piano per invitare le Organizzazioni sindacali a contribuire con il loro apporto finanziario alle alte finalità sociali della legge.

- AGLI UFFICI REGIONALI DI RICON-
TRO;
- e p. c.:
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI;
- ALLA CORTE DEI CONTI;
- AGLI ENTI REGIONE;
- ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DELLA BANCA D'ITALIA - SERVIZI
TASSE E GOVERNATIVI;
- ALL'ENTE NAZIONALE PREVIDENZA
ASSISTENZA AGLI STATALI - Via Lima,
n. 51 - ROMA;
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE
ASSICURAZIONI - SEDE CENTRALE -
ROMA.

Oggetto: *Ritenute e versamento contributi I.N.A.-Casa.*

Con l'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1949, è stato stabilito, per quanto concerne l'Amministrazione statale, che alla costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori, di cui all'art. 1 della legge stessa, concorrano, per ciascun anno del settennio che inizia dal 1° aprile c. a.:

a) i dipendenti — comunque qualificati — dalle Amministrazioni di Stato, con un contributo pari allo 0,60% delle loro retribuzioni mensili.

Il contributo è ridotto allo 0,40%, giusta l'ultimo comma dell'art. 9 della legge, per i dipendenti che siano capi di famiglia con a carico, complessivamente, più di 3 persone che riscuotano le quote complementari di carovita o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare.

L'art. 9 stesso stabilisce la esenzione per coloro che abbiano compiuto il 59° anno di età, che siano ex tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre 3 anni e per i lavoratori occasionali e stagionali;

b) lo Stato stesso con un contributo pari al 4,30% da commisurarsi sul complesso dei contributi di cui alla lettera a), versati dai propri dipendenti, oltre al contributo di cui all'art. 22 della legge stessa.

Le retribuzioni mensili che costituiscono la base imponibile comprendono tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione stessa, con esclusione dell'indennità di caro-pane, delle quote complementari di carovita, delle indennità di missione e trasferta, della 13^a mensilità.

Ciò premesso e tenuto conto dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 marzo 1949, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1949 concernente il versamento dei contributi di cui trattasi, in base al quale i contributi dovuti dai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato dovranno essere versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato — E.N.P.A.S. — contemporaneamente ai contributi ad esso dovuti per il personale impiegatizio e salariato, di ruolo o non di ruolo delle Amministrazioni statali, si prescrive quanto appresso:

con effetto dal 1° aprile 1949, dovranno essere computati analiticamente su tutte le retribuzioni che costituiscono la base imponibile di cui sopra è cenno, i contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa per ogni singolo dipendente;

con effetto dal 1° luglio 1949, invece, al fine di conseguire una maggiore semplificazione contabile — eliminando numerose regolazioni che si renderebbero altrimenti necessarie qualora si dovessero sottoporre a ritenuta volta per volta tutti gli emolumenti di sopra accennati, che costituiscono la base imponibile dei contributi stessi — in applicazione dell'art. 5 lettera b) della legge 28 febbraio 1949, n. 43, il quale stabilisce che il contributo a carico dei dipendenti sia fissato in misura pari allo 0,60% delle retribuzioni nette, e dell'art. 33 delle norme integrative e complementari della legge 28 febbraio 1949, n. 43, approvate con il decreto Presidenziale 22 giugno 1949, n. 340, che stabilisce che per i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni ivi indicate le aliquote contributive dello 0,60% e dello 0,40% di sopra cennate possono essere trasformate in aliquote di diversa misura, che, applicate *esclusivamente* sull'ammontare netto dello stipendio paga o retribuzione, e dell'indennità di carovita, escluse le quote comple-

mentari, assicurino un eguale gettito contributivo, sono state fissate, con Decreto interministeriale 25 ottobre 1949, tali nuove aliquote nella misura dello 0,70% e dello 0,45% in corrispondenza rispettivamente dello 0,60% e dello 0,40%.

Pertanto, con effetto dal 1° luglio 1949, saranno applicate le aliquote dello 0,70% e dello 0,45% al solo ammontare netto, depurato anche del bollo, dello stipendio, paga, salario, o retribuzione e dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, anzichè le corrispondenti aliquote dello 0,60% e dello 0,40%, previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, su tutti gli emolumenti che costituiscono la base contributiva della citata legge.

Tale computo e la relativa contabilizzazione dovranno essere dimostrati, per ciascun nominativo, nei vari elaborati contabili, in una colonna a parte, nella sede propria alle ritenute.

Le Amministrazioni ordinatrici della spesa e gli uffici liquidatori delle competenze dovute al personale, porranno ogni cura affinchè la dimostrazione, nei propri elaborati contabili, dei contributi dovuti all'I.N.A.-Casa, che vengono percepiti con ritenuta, rispecchi esattamente, per ogni singolo dipendente, le aliquote volute dalla legge ed accerteranno debitamente i casi di esenzione con la prescritta documentazione.

I predetti Uffici sono, pertanto, responsabili dell'accertamento dei contributi stessi.

Il versamento dei contributi di che trattasi dovrà essere effettuato con mandati o ordinativi — a seconda dei casi — commutabili a favore della contabilità speciale E.N.P.A.S.-Gestione I.N.A.-Casa, unitamente al pagamento delle competenze al personale, con le modalità di cui alla circolare di questo Ministero - Direzione Generale del Tesoro - Divisione V, n. 223167/Pos. 102/1 in data 24 maggio 1949.

Per agevolare i versamenti da parte degli Enti ed Uffici periferici che abbiano sede in località non capoluogo di provincia, i versamenti stessi potranno essere effettuati al conto corrente postale 1/2340 intestato all'E.N.P.A.S.-Gestione I.N.A.-Casa.

A tal fine l'E.N.P.A.S. invierà agli Enti che ne faranno richiesta gli appositi bollettini di versamento già predisposti.

I mandati od ordinativi predetti per la regolarizzazione ed il versamento dei contributi dovranno essere compilati mensilmente per l'importo complessivo delle ritenute I.N.A.-Casa, che vengono effettuate in occasione del pagamento dei vari assegni ed emolumenti e che si rileva dal totale delle colonne ritenute I.N.A.-Casa di ogni singolo elaborato concernente gli assegni ed emolumenti di cui trattasi.

All'uopo, si prescrive che, in applicazione dell'articolo 25 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge 28 febbraio 1949, n. 43, che dispensa le pubbliche Amministrazioni dalla compilazione mensile degli elenchi del personale per il quale viene effettuato il versamento dei contributi dovuti, per la compilazione dei titoli di cui al precedente comma, queste *potranno prescindere dalla elencazione degli impiegati e dell'importo delle ritenute* effettuate ad ogni singolo dipendente, limitandosi così ad indicare solamente la causale, la natura e l'importo complessivo netto dell'assegno od altro emolumento sul quale viene effettuata la ritenuta I.N.A.-Casa, il mese al quale la ritenuta stessa si riferisce, l'importo complessivo di questa.

Dato perciò che si prescinde dalla elencazione degli impiegati e che l'indicazione dell'assegno od altra competenza alla quale le ritenute si riferiscono ha valore puramente indicativo, in quanto essa, per effetto della duplicità delle aliquote e dei casi di esenzione non può fornire base per un eventuale controllo sulla esattezza dell'importo complessivo delle ritenute stesse, è necessario che ogni titolo sia convalidato dalla dichiarazione sottoscritta dal capo dell'Ufficio liquidatore attestante che l'importo della ritenuta corrisponde a quello dimostrato dalle scritture contabili.

I signori Direttori Capi delle Ragionerie Centrali, per le Amministrazioni Centrali, ed i Direttori di Ragioneria delle Intendenze di finanza, delle Prefetture e degli altri corrispondenti Uffici contabili e di controllo in provincia sono pregati di disporre periodicamente ispezioni al fine di accertare la regolare con-

tabilizzazione ed il versamento dei contributi in parola.

Per quanto concerne poi le ritenute I.N.A.-Casa sugli stipendi ed altri emolumenti pagabili con ruolo di spesa fissa al personale di ruolo, si prescrive che vengano compilate apposite separate note nominative per le ritenute I.N.A.-Casa, che saranno inviate agli Uffici provinciali del Tesoro per essere ammesse a pagamento con commutazione in entrata alla contabilità speciale E.N.P.A.S. - I.N.A.-Casa.

Per quanto concerne invece le medesime ritenute da operarsi sugli stipendi ed altri emolumenti pagabili pure con ruolo di spesa fissa al personale non di ruolo, si prescrive che la seconda nota nominativa di cui alla lettera c) comma b) della circolare di questo Ufficio n. 112877 del 30 giugno u. s. concernente pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo a mezzo ruoli di spesa fissa, venga integrata opportunamente destinando alla dimostrazione del contributo I.N.A.-Casa la colonna 6 dell'alleg. 5 della predetta circolare, nonchè, per quanto concerne il prospetto dei versamenti da effettuare mensilmente per contributi a favore degli Enti vari, posto in calce al ruolo, di cui all'allegato 2 della medesima circolare, la colonna 5 del prospetto stesso, già destinata alla indicazione della decorrenza, la quale ultima potrà essere invece annotata alla precedente colonna 4.

Così la stessa ritenuta dovrà poi ancora essere indicata nella prima parte del detto allegato, utilizzando preferibilmente una delle colonne destinate alla indicazione delle ritenute.

Mensilmente, inoltre, gli Uffici competenti dovranno segnalare all'E.N.P.A.S. l'importo complessivo dei contributi versati nonchè gli estremi dell'effettuato versamento (numero e data dell'ordinativo, mandato o nota nominativa, oppure, estremi del certificato di allibramento del conto corrente postale).

A tal'uopo, potrà essere usato il modello 43-ter.

I contributi I.N.A.-Casa per il personale non di ruolo saranno versati al c/c postale n. 1/2340 più sotto indicato.

Per quanto concerne il versamento dei contributi a carico dello Stato, di cui alla lettera a) dell'art. 5 ed all'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, anzitutto, nonchè la regolarizzazione prevista dall'articolo 25 della legge stessa, verranno impartite, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ulteriori disposizioni.

Nel contempo, gli Uffici liquidatori ed ordinatori delle spese di cui alla presente, ai fini del computo di tali ultimi contributi e del conguaglio da eseguire a fine anno con i 15 miliardi che saranno anticipati, di cui all'art. 25 della legge n. 43, si limiteranno a tenere appositi registri nei quali dovranno essere annotati tutti i versamenti che mensilmente vengono effettuati all'E.N.P.A.S. - Gestione I.N.A.-Casa, sia nell'apposita contabilità speciale che nell'apposito c/c postale 1/2340.

Tale registro dovrà indicare la data dei versamenti e gli estremi del relativo titolo (ordinativo, mandato o nota), gli estremi dell'accreditamento alla contabilità speciale E.N.P.A.S. - I.N.A.-Casa, o al predetto c/c postale, l'importo complessivo di ciascun versamento.

Resta ovviamente inteso che i predetti Uffici debbono astenersi dal provvedere al versamento dei contributi dovuti dallo Stato, per i quali provvederà l'Amministrazione centrale con le modalità che verranno stabilite al momento della iscrizione in bilancio dalla predetta somma di L. 15 miliardi.

L'Amministrazione dell'interno è pregata di impartire, in analogia ai criteri contenuti nella presente circolare, le istruzioni per la regolazione delle ritenute I.N.A.-Casa a carico dei dipendenti dagli Enti locali — e cioè le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, esclusi gli altri Enti di diritto pubblico — ai quali va esteso parimenti con effetto dal 1° luglio 1949 il decreto interministeriale 25 ottobre 1949 che stabilisce le nuove aliquote dello 0,70 % e dello 0,45 % da computare esclusivamente sullo stipendio o altra retribuzione che ne tenga luogo e sul carovita, escluse le quote complementari.

Gli Enti Regione potranno, di concerto con questo Ministero, con il Ministero dell'interno e con quello del lavoro e della previdenza sociale, estendere ai propri dipendenti il decreto interministeriale 25 ottobre 1949.

Pregasi assicurare.

Il Ministro: PELLA

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO LE MALATTIE
SEDE CENTRALE

Circolare N. 33/IV.

Roma, 30 Aprile 1949

— AI DIRETTORI DELLE SEDI PROVINCIALI;

e p. c.:

— AI CAPI SERVIZIO ED AI FUNZIONARI DELL'ISPettorato CENTRALE
LORO SEDI

Oggetto: *Riscossione contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa.*

Facendo seguito alla circolare del 31 marzo 1949, n. 26, con la quale si dava comunicazione dell'importante compito affidato a questo Istituto per la riscossione dei contributi dovuti alla « Gestione I.N.A.-Casa », si informa che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha ora diramato ai diversi Enti interessati le istruzioni per l'applicazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, mediante lettera n. 20264 del 24 aprile 1949.

Per quanto riguarda in particolare il servizio affidato a questo Istituto, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1) In base alle disposizioni ministeriali si può senz'altro affermare che la quasi totalità delle aziende

che pagano all'Istituto il contributo di malattia, devono versare anche il contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa. Restano escluse solo le categorie agricole e quelle che iscrivono i propri dipendenti all'Istituto in forma facoltativa, quali ad esempio le Associazioni politiche e sindacali.

Si fa, inoltre, riserva di ulteriori comunicazioni per quanto riflette le operaie tabacchine, i portieri, gli ausiliari del traffico (compagnie di facchini, portabagagli, baroccai, ecc.) i lavoratori dei porti, i componenti di cooperative della piccola pesca, i trebbiatori, i frantoiani, i dipendenti da ufficiali giudiziari, assuntori, ecc.; per intanto dette categorie non verseranno alcun contributo.

In altri casi che fossero dubbi è opportuno di invitare le aziende a chiedere chiarimenti all'Istituto o all'Ispettorato del lavoro e procedere intanto al versamento del contributo, sia pure a titolo provvisorio.

2) Le aziende che per l'assicurazione di malattia fanno capo a Mutue o Casse aziendali, o di categoria, potranno effettuare il versamento all'Istituto anche pel tramite delle rispettive Mutue o Casse, restando bene inteso che la responsabilità di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalle disposizioni esecutive è sempre ed unicamente delle aziende medesime.

Versano, inoltre, all'Istituto anche altre categorie previste nelle suddette istruzioni ministeriali, compresi coloro che non sono soggetti all'assicurazione di malattia nè presso l'I.N.A.M., nè presso alcuno degli altri Enti percettori del contributo, come ad esempio i dirigenti di azienda.

3) Per tutte le aziende non iscritte all'I.N.A.M. agli effetti dell'assicurazione di malattia, le Sedi provinciali istituiranno la posizione contributiva (scheda, cartella, ecc.) similmente a tutte le altre, bene inteso per i soli contributi I.N.A.-Casa e con ordinamento a parte.

Il contributo dei dirigenti di azienda potrà essere versato unitamente a quello degli impiegati e degli operai, facendone però menzione sugli elenchi o prospetti mensili di versamento.

4) Le ditte che si ritenessero non soggette all'obbligo contributivo per sè e per i dipendenti, saranno segnalate all'Ispettorato del lavoro per gli accertamenti di competenza e nello stesso tempo, qualora vi siano dubbi sulla fondatezza o meno di quanto asserito, ne sarà data comunicazione a questa Sede Centrale sotto forma di quesito.

Parimenti, saranno segnalate all'Ispettorato del lavoro quelle aziende che ritenessero esonerati i propri dipendenti dall'obbligo contributivo perchè occupati esclusivamente in lavoro stagionale.

È bene precisare a questo punto che, nell'intendimento del Ministero, le esenzioni derivanti da lavorazioni occasionali o stagionali devono essere accertate con rigore e saranno operate solo in casi assolutamente eccezionali.

La richiesta e la conservazione della documentazione relativa alle esenzioni (ultra-cinquantenni, dimessi dai sanatori, lavoratori del mare avvicendati, lavoratori occasionali, lavoratori stagionali), come pure quella per la riduzione del contributo dovuto dai dipendenti con più di tre persone a carico, sono di competenza del datore di lavoro, il quale ha la piena responsabilità di tale adempimento. Le Sedi provinciali, di norma, non hanno ingerenza nell'esame e nel controllo di questi dati, salvo segnalazione nei casi dubbi e di maggiore rilevanza all'Ispettorato del lavoro.

5) Come è indicato nelle istruzioni ministeriali, le aliquote contributive del 0,57 %, del 0,38 % e dell'1,15 % devono essere applicate alle retribuzioni globali lorde, intendendo per tali quelle comprensive degli elementi ordinari e straordinari e al lordo dei contributi previdenziali e sociali, nonchè delle imposte, tasse ed altri eventuali gravami che siano obbligatoriamente a carico del dipendente.

Si precisa però che, agli effetti del contributo I.N.A. Casa, non fanno parte della retribuzione globale lorda nè gli assegni familiari e l'indennità di caropane (che non si conteggiano neppure per il contributo di malattia), nè le indennità di mancata mensa e di trasferta, nè la gratifica natalizia o le mensilità eccedenti la dodicesima, elementi questi che, invece, sono tutti

soggetti al contributo di malattia. E poichè la gratifica natalizia o la 13^a mensilità vengono conteggiate a parte, ne consegue che la sola differenza di calcolo fra la retribuzione imponibile per il contributo di malattia e la retribuzione imponibile per il contributo I.N.A.-Casa consiste nelle indennità di mensa e di trasferta in quanto vengano corrisposte.

Pertanto, le aliquote predette sono da applicarsi sullo stesso ammontare delle retribuzioni lorde valevoli per il contributo dell'assicurazione di malattia, depurato soltanto delle predette indennità di mensa o di trasferta.

6) È appunto per conseguire la maggiore possibile uniformità nell'applicazione del contributo I.N.A.-Casa, nonchè per eliminare i numerosi e gravi inconvenienti di carattere amministrativo manifestatisi in tutte le provincie, che questa Sede Centrale sta adoperandosi affinché vengano rivedute le disposizioni date con circolare n. 102 del 30-12-1948, ripristinando il procedimento normale — che del resto è conforme alla legge — consistente nel versamento del contributo a fine d'anno o all'atto in cui la gratifica viene effettivamente corrisposta.

In attesa di diverse disposizioni, le Sedi provinciali continuino ad applicare le norme vigenti e di cui a detta circolare n. 102. Si fa pure riserva di rivedere la misura della maggiorazione della indennità di malattia per rapportarla all'ammontare medio effettivo della gratifica natalizia.

7) Le ditte per le quali sono stabilite, agli effetti del contributo di malattia, retribuzioni convenzionali, queste varranno anche per il contributo I.N.A.-Casa. Nei casi in cui il contributo di malattia sia stabilito forfettariamente sotto forma di un importo mensile per ciascun dipendente iscritto, sarà necessario risalire alla corrispondente retribuzione convenzionale e su questa applicare il contributo I.N.A.-Casa.

8) Si conferma quanto comunicato con circolare n. 30 del 22-4-49 circa l'obbligo delle aziende di presentare gli elenchi mensili nominativi con la indicazione di tutti gli elementi necessari ad accertare la posizione dell'iscritto e l'ammontare del contributo.

Le facilitazioni da fare alle ditte, di cui è cenno al punto 6) delle istruzioni ministeriali consistono nel consentire che le ditte con più di 300 dipendenti possano essere autorizzate a presentare l'elenco a principio d'anno e le variazioni mensili.

Tali ditte potranno essere, altresì, autorizzate ad inviare, al posto degli elenchi, la copia a ricalco del libro paga.

Saranno, quanto prima, inviati i fac-simili dei nuovi moduli di elenchi mensili affinché ciascuna delle Sedi provinciali possa provvedere alla stampa e successiva graduale distribuzione ai datori di lavoro.

In tale attesa, restano invariati i moduli ed i sistemi in uso presso ciascuna Sede provinciale, con l'adozione degli opportuni accorgimenti atti a distinguere il contributo I.N.A.-Casa dal contributo di malattia.

I dati che interessano e che, pertanto, devono essere inseriti negli spazi disponibili dei moduli attualmente in uso sono i seguenti:

- numero complessivo dei dipendenti;
- numero dei dipendenti a contributo ridotto;
- numero dei dipendenti esentati dal contributo, distinti per ultra cinquantanovenni, ex tubercolotici, occasionali e stagionali;
- ammontare complessivo delle retribuzioni lorde imponibili depurate delle indennità di mensa e di trasferta;
- ammontare contributi a carico del datore di lavoro (1,15 % di detta retribuzione complessiva);
- ammontare dei contributi a carico dei dipendenti con aliquota 0,57% e con aliquota 0,38%; questi due importi sono corrispondenti ai totali delle colonne del libro paga ove le ditte effettuano le trattenute ai dipendenti.

È evidente che a tergo dei bollettini di c/c postale deve essere segnato ben distintamente l'ammontare dei contributi I.N.A.-Casa.

Allo scopo di facilitare il compito delle Sedi provinciali nell'impartire le necessarie istruzioni a tutte le ditte, si unisce alla presente schema di circolare che le Sedi potranno completare con eventuali notizie locali, facendone stampare un adeguato numero di copie da diramare a tutte le aziende.

9) Si prevede che per tutto l'anno in corso non sarà apportata alcuna variazione alle schede contributive delle ditte, nonchè ai partitari in uso presso ciascuna Sede provinciale.

Pertanto la registrazione dei contributi I.N.A.-Casa e degli eventuali relativi interessi e penalità dovranno essere registrati in qualche colonna disponibile in senso orizzontale, oppure, nel caso di impossibilità, in senso verticale.

Per quanto riflette i dati statistici relativi al contributo I.N.A.-Casa si prevede che saranno richiesti da questa Sede Centrale:

— l'ammontare complessivo dei contributi senza distinzione delle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;

— dati numerici (numero complessivo dei dipendenti, numero dei dipendenti a contributo ridotto, numero degli esentati); per cui è necessario che questi dati numerici siano comunque rilevati e tenuti sempre aggiornati.

Norme contabili.

Gli incassi che, a decorrere dal 1° aprile c. a., affluiranno alle Sedi provinciali, unitamente ai contributi destinati alla Gestione I.N.A.-Casa, saranno registrati indistintamente, in base alla norma generale, nella colonna « introiti da ripartire » del Mod. R. 7.

La individuazione, e la conseguente ripartizione degli introiti medesimi secondo le gestioni di pertinenza, sarà effettuata, con le norme in vigore, sulla scorta dei dati desunti dal Mod. R. 3.

A questo riguardo e per dar modo alla Sede Centrale di fornire con la massima tempestività ed esattezza i dati concernenti l'andamento delle riscossioni riferite all'I.N.A.-Casa, *si conferma ancora una volta la necessità di eliminare la giacenza a fine mese di considerevoli masse di introiti non ripartiti*, accelerando, quindi, le relative operazioni di riparto.

Sono facilmente comprensibili le ragioni che inducono a sottolineare il rigore della norma richiamata. L'osservazione è in modo particolare rivolta alle maggiori Sedi periferiche nelle quali, appunto, si riscontra una sistematica giacenza di introiti indivisi la

quale, mentre ostacola le normali necessità amministrative della gestione fondamentale, sarebbe *oltre modo deprecabile in coincidenza dell'assunzione di così importante attività delegata*, qual'è quella della riscossione del contributo I.N.A.-Casa.

Comunque questa Sede Centrale, nell'intento di assicurare la immediata disponibilità delle somme pertinenti ad una gestione per conto di terzi ed allo scopo altresì di eliminare i gravi inconvenienti che ebbero a lamentarsi nel passato circa analoghe gestioni, *ha dato disposizioni alla Banca Nazionale del Lavoro, la quale a sua volta le ha trasmesse alle proprie dipendenze o rappresentanze periferiche, di prelevare d'ordine nostro dalla massa dei contributi riscossi direttamente agli sportelli di Banca o tramite i c/c postali dalla Banca stessa, il 23 % delle riscossioni effettuate.*

Le somme corrispondenti saranno, a cura della medesima Banca, depositate in un c/c provinciale intestato all'« Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie » e sul quale la traenza è esclusivamente riservata al Centro.

Le operazioni di prelievo dell'aliquota anzidetta sui contributi introitati, saranno attuate dalla Banca Nazionale del Lavoro:

1) ad ogni riscossione effettuata direttamente agli sportelli della Banca;

2) ad ogni operazione di prelievo eseguita dalla Banca stessa sui c/c postali contributi affidati alla sua diretta traenza, per la alimentazione dei c/c di erogazione.

Le Sedi provinciali, sulla base delle « contabili » trasmesse dalla Banca Nazionale del Lavoro, emetteranno gli ordinativi corrispondenti, osservando la seguente procedura:

— *nel caso di cui al precedente n. 1):* emissione di reversale per il complessivo ammontare dei contributi incassati (comprensivo perciò anche del 23 % trattenuto dalla Banca) da registrare alla colonna « introiti da ripartire » del Mod. R. 7;

— *in entrambi i casi di cui ai precedenti n. 1) e 2):* emissione di un mandato a favore della Sede Centrale per l'importo relativo al 23 % degli incassi di-

retti bancari o delle somme prelevate dal c/c postale; l'importo di tale mandato verrà registrato nella colonna « Sede Centrale » del Mod. R. 12.

Le Sedi provinciali cui è affidata, invece, la trattenuta diretta sui propri c/c postali contribuiti, anziché tramite Banca Nazionale del Lavoro, dovranno osservare di *loro iniziativa e col massimo rigore* la disposizione anzidetta di depositare nel c/c bancario riservato alla Sede Centrale, la quota 23 % in occasione di ogni prelievo che verrà effettuato da esse sui conti correnti anzidetti.

La procedura delle scritture contabili è, naturalmente, quella indicata per il c/c postale in quanto per gli introiti bancari, la trattenuta della quota I.N.A. Casa è sempre direttamente e preventivamente disposta dalla Banca.

Ogni tentativo di frustrare le tassative norme anzidette, anche nel senso di rallentare l'accantonamento delle quote di prelievo percentuale, incontreranno rigorose misure disciplinari sino alle più estreme conseguenze e a questo riguardo si fa presente che saranno ritenuti corresponsabili di ogni infrazione, tanto il Direttore provinciale, quanto il Capo Ufficio Amministrazione.

Ogni decade e precisamente il 10, 20 e 30 di ciascun mese, le Sedi provinciali procederanno — d'ora in avanti — alla integrale ripartizione degli incassi decadali onde effettuare, sempre con rigorosa puntualità ed esattezza, il versamento a conguaglio delle somme residue dovute alla « Gestione I.N.A. Casa ».

L'attuazione del provvedimento finanziario di conguaglio è naturalmente affidata alla iniziativa della Sede provinciale, la quale dovrà predisporre i necessari ordinativi alla Banca relativi ai versamenti a saldo derivanti dalle operazioni di conguaglio tra incassi di pertinenza della gestione medesima e accrediti 23 %, eseguiti nella decade, in relazione ai dati definitivi risultanti dai prospetti decadali di riparto (Modello R. 3).

In coincidenza delle operazioni di conguaglio eseguite ogni decade le Sedi provinciali emetteranno:

1) un mandato (compensativo) sul conto « introiti ripartiti » - col. 7 Mod. R. 12 - *per l'intero ammontare degli incassi ripartiti;*

2) reversale (compensativa) sul conto « Sede Centrale » - col. 8 Mod. R. 7 - *per l'intero ammontare del contributo dovuto alla gestione I.N.A.-Casa;*

3) reversali (compensative) sugli altri conti di entrata per le somme di pertinenza dei conti medesimi (contributi, multe, cassa, ferie, ecc.);

4) mandato (effettivo) sul conto « Sede Centrale » - col. 8 Mod. R. 12 - per il versamento *a conguaglio* del contributo I.N.A.-Casa.

L'importo relativo è rilevabile dalla differenza tra l'ammontare della reversale di cui al punto 2) e la somma dei versamenti già effettuati in conto (23 %).

In occasione delle operazioni di conguaglio anzidette (cioè alla fine di ciascuna decade), le Sedi provinciali trasmetteranno al Centro una copia (originale) dei Mod. R. 3, debitamente firmata, dalla quale risultino le attribuzioni di competenza degli introiti alla gestione fondamentale e l'ammontare del *complessivo riparto* attribuito alla Gestione I.N.A.-Casa inserendone l'evidenza con la dizione « Sede Centrale - I.N.A.-Casa », nel Settore del Mod. R. 3 destinato alle « partite di giro ».

Unitamente alla copia del Mod. R. 3 dovrà essere trasmessa, a questa Sede Centrale, *un'unica nota contabile* (Mod. R. 16) dove saranno riportate:

— *a debito*, i singoli versamenti effettuati nelle rispettive date, durante la decade, in conto contributo I.N.A.-Casa (23 %) nonchè quello eseguito a conguaglio (punto n. 4);

— *a credito*, l'ammontare complessivo del contributo pertinente alla gestione in argomento, di cui al punto n. 2.

Nella assai improbabile eventualità che le operazioni di conguaglio accertassero un credito della Sede provinciale verso la gestione in oggetto per eccedenza dei versamenti (23 %) precedentemente eseguiti, il recupero delle somme relative *dovrà essere comunque preventivamente autorizzato dal Centro che disporrà lo storno relativo al c/c bancario destinato all'accantonamento del contributo I.N.A.-Casa.*

Comunque l'aliquota 23 % è stata determinata in via provvisoria e la sua misura potrà essere variata.

dopo l'esperienza dei primi mesi di attività della gestione delegata.

Infine, per quanto riguarda le modalità di scritturazione dei contributi riscossi per la gestione I.N.A.-Casa, risultanti dai prospetti decadali di riparto Mod. R. 3, le Sedi provinciali utilizzeranno, nel modo più opportuno, le schede già intestate alle aziende contribuenti usufruendo di eventuali colonne disponibili sulla scheda stessa.

In mancanza di ciò, e nel precipuo intento di *eliminare promiscuità di scritture*, si dovrà riservare una sufficiente parte della scheda medesima (recto) per le registrazioni medesime.

È ovvio precisare che per le aziende non soggette all'obbligo dell'assicurazione di malattia, ma tenute ugualmente al versamento del contributo I.N.A.-Casa, dovrà essere istituita, invece, una apposita scheda.

Trattandosi di un servizio così importante che la fiducia del Governo ha voluto affidare al nostro Istituto, è impegnata la responsabilità di ciascuna Sede provinciale affinché il servizio abbia a svolgersi con assoluta regolarità, particolarmente per quanto riflette l'esatto accertamento dei contributi I.N.A.-Casa e il loro puntuale versamento.

Questa Sede Centrale si riserva di inviare tutte le delucidazioni che si dovessero rendere necessarie per l'esatta applicazione delle norme di cui alla presente.

Il Commissario Straordinario
Avv. PIETRO MOSCONI.

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO LE MALATTIE
SEDE CENTRALE

Circolare N. 28/IV.

Roma, 11 Maggio 1949.

- AI DIRETTORI DELLE SEDI PROVINCIALI;
e p. c.:
- AI CAPI SERVIZIO ED AI FUNZIONARI
DELL'ISPettorato CENTRALE
LORO SEDI

Oggetto: *Contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa.*

Per l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 33/IV del 30 aprile 1949, si comunicano i seguenti chiarimenti riguardanti le categorie dell'edilizia e quelle del credito ed assicurazione.

1) *Aziende edili:*

La maggiorazione del 14,50 % cui sono assoggettate le retribuzioni lorde degli edili agli effetti del contributo malattia si compone, come è noto, del 5,05 per cento per festività nazionali e infrasettimanali e del 9,45 % per gratifica natalizia.

Poichè di questi due elementi, solo la gratifica è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo del contributo I.N.A.-Casa, ne consegue che, a questo effetto, la maggiorazione deve essere limitata al 5,05 per cento. Pertanto, l'ammontare complessivo delle retribuzioni è maggiorato del 14,50 % per il contributo di malattia e del 5,05 % per il contributo I.N.A.-Casa, oltre, s'intende, per entrambi i contributi, la aggiunta dell'indennità speciale, nella misura vigente in ciascuna provincia, da computarsi sulla paga base.

Ove sia necessario, le Sedi Provinciali preciseranno quanto sopra alle aziende interessate.

2) *Aziende del credito e assicurazione:*

Allo scopo di evitare per quanto possibile differenze di calcolo fra contributo di malattia e contributi

I.N.A.-Casa, le Aziende del credito e delle imprese assicuratrici le quali, in base alla circolare n. 10/IV del 26 febbraio 1949, versano il contributo di malattia, a titolo di acconto, e in misura fissa di L. 1.000 mensili per ogni dipendente, seguiranno un sistema analogo per il contributo I.N.A.-Casa versando, sempre a titolo di acconto, le seguenti quote capitarie:

— *contributo a carico azienda*: L. 384 mensili per ciascun dipendente, compresi i dirigenti e gli esentati;

— *contributo intero* a carico del dipendente: L. 190 mensili:

— *contributo ridotto* a carico del dipendente con oltre tre persone a carico: L. 126 mensili.

È evidente che tale sistema non è conforme alla legge; tuttavia, le Sedi Provinciali non solleveranno obiezioni di fronte alle aziende e ciò nell'attesa che tutto il problema contributivo e assistenziale delle categorie in oggetto venga definitivamente risolto.

Si ripete che seguiranno detto sistema solo le Aziende che versano il contributo di malattia in cifra capitaria, mentre tutte le altre applicheranno le norme comuni.

Le Aziende a carattere nazionale o interregionale indicate nella succitata circolare n. 10/IV verseranno direttamente a questa Sede Centrale, unitamente al contributo di malattia, anche il contributo I.N.A.-Casa.

Si rammenta che il versamento deve essere accompagnato da un prospetto riassuntivo contenente i dati di cui a pag. 5 della circolare n. 33/IV del 30 aprile 1949 di questa Sede Centrale, con l'avvertenza che — e ciò vale per tutti — dovrà essere indicato dopo il « numero complessivo dei dipendenti » anche il « numero dei dipendenti a contributo intero ».

È di importanza assoluta, per il prestigio dell'Istituto, la puntualità e l'esattezza dei versamenti da parte nostra alla Gestione I.N.A.-Casa.

Il Direttore Generale Reggente

Dr. GINO BIZZARRI

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO LE MALATTIE

SEDE CENTRALE

Circolare N. 39/IV.

Roma, 11 Giugno 1949.

— AI DIRETTORI DELLE SEDI PROVINCIALI;

e p. c.:

— AI CAPI SERVIZIO ED AI FUNZIONARI
DELL'ISPettorato CENTRALE

LORO SEDI

Oggetto: *Contributi I.N.A.-Casa - Società Concessionarie
Telefoniche di zona.*

Come è noto, per il personale operaio dipendente dalle Società concessionarie telefoniche di zona, per il quale non sussiste l'obbligo contributivo verso l'I.N.A.M., i contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa vengono versati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, mentre per gli impiegati dipendenti dalle stesse Società il contributo I.N.A.-Casa dovrebbe essere versato al nostro Istituto, al quale le aziende stesse versano il rispettivo contributo di assicurazione malattia.

Allo scopo di evitare l'onerosità di duplici adempimenti, le predette Società hanno chiesto di poter versare all'I.N.P.S. i contributi I.N.A.-Casa per tutto il personale dipendente, sia esso operaio sia impiegatizio.

Questa Sede Centrale, in seguito a conforme autorizzazione avuta dal competente Ministero, ha ritenuto di accogliere la richiesta in parola.

Si dispone pertanto che le Sedi provinciali, pur continuando a riscuotere il contributo di malattia per gli impiegati dipendenti dalle predette Società, omettano di richiedere alle stesse il versamento del contributo I.N.A.-Casa e di controllarne i rispettivi adempimenti.

Gli « Uffici Contributi » delle Sedi provinciali interessate avranno cura di inserire sulla scheda contributiva delle aziende in oggetto, nonchè sulla cartella delle stesse, apposita annotazione con richiamo alla presente Circolare.

Il Direttore Generale Reggente
Dr. GINO BIZZARRI

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FONDI SPECIALI
DI PREVIDENZA

Lettera-Circolare N. 11090/FP

Roma, 4 Luglio 1949.

— ALLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO;

e p. c.:

— ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE IM-
PRESE TRASPORTI

ROMA

— ALLA FEDERAZIONE AZIENDE MUNI-
CIPALIZZATE DI TRASPORTI

ROMA

— ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE AU-
TOFERROTRAMVIERI

ROMA

— AL LIBERO SINDACATO NAZIONALE
AUTOFERROTRAMVIERI ED INTER-
NAVIGATORI

ROMA

Oggetto: *Contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa.*

La Legge 28 febbraio 1949, n. 43, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1949, n. 54, e il successivo Decreto Ministeriale 18 marzo 1949, per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano I.N.A.-Casa, fanno obbligo alle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e al personale dipendente — compresi i dirigenti e il personale straordinario per i quali non siano corrisposti contributi di malattia all'I.N.A.M. — di versare a questo Istituto, a decorrere dal 1° aprile c. a., un contributo da calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, della indennità di caropane, dell'indennità di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, e delle mensilità eccedenti la dodicesima.

Allo scopo però di facilitare gli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla riscossione del predetto contributo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha stabilito che il contributo venga calcolato sulla retribuzione lorda, anzichè netta, come previsto dall'art. 5 ultimo comma della Legge 28 febbraio 1949.

In conseguenza le aliquote contributive, riportate dall'art. 5 della predetta Legge, per effetto dell'aumentata base imponibile sono state fissate come segue:

- a carico dell'Azienda, L. 1,15%;
- a carico dell'agente, L. 0,57% ridotta a Lire 0,38%

per gli agenti capi famiglia che abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare.

Sono esenti dall'obbligo contributivo, salvo esplicita rinuncia all'esenzione, gli agenti che abbiano compiuto il 59° anno di età o che siano ex tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni, fermo restando l'obbligo per le Aziende al versamento della intera quota a loro carico, sia nel caso di esenzione che di contribuzione ridotta da parte del dipendente.

Le Aziende hanno l'obbligo di trattenere ai propri dipendenti, ad ogni periodo di paga, la quota da essi dovuta che, cumulativamente alla propria, dovranno versare mensilmente a questo Istituto, unitamente agli altri contributi — previdenza, tbc., nuz., natalità, disoccupazione e caropane — avendo però cura di specificare sempre — per esigenze contabili — gli importi da attribuire a ciascuna voce.

Per quanto attiene alla compilazione degli elenchi nominativi di denuncia dei contributi di che trattasi, opportune istruzioni saranno date in occasione della emanazione delle norme che, alla fine di ogni anno, vengono impartite alle Aziende per la denuncia dei contributi di previdenza sugli appositi Mod. E. T. 9.

Per maggiore chiarimento in ordine all'applicazione ed al versamento dei contributi I.N.A.-Casa, si trasmette, allegata alla presente, copia della circolare n. 20264 E. 86 del 24 aprile 1949, con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — in

attesa che siano emanate le norme regolamentari ed integrative previste dall'art. 28 della Legge surrichiamata — ha ritenuto opportuno impartire al riguardo adeguate istruzioni.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

Il ff. Direttore Generale
PALMA

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FONDI SPECIALI
DI PREVIDENZA

N. 153/4201/FP

Roma, 13 Maggio 1949.

- ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE SOCIETÀ TELEFONICHE;
- ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ROMA

Oggetto: *Fondo previdenza personale telefonico, D. M. 18 marzo 1949.*

Con Circolare n. 20264 del 24 aprile 1949, indirizzata anche a questo Istituto, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha impartito istruzioni per l'applicazione del Decreto Ministeriale 18 marzo 1949 concernente la disciplina del versamento dei contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa.

Detta circolare stabilisce, fra l'altro, che saranno versati a questo Istituto i contributi dovuti per il personale dipendente dalle Società concessionarie telefoniche di zona, compreso quello direttivo, semprechè non sussista l'obbligo contributivo verso l'I.N.A.M. ovvero verso l'I.N.A.D.E.D.P.

Quanto sopra premesso, si prega codesta Società voler precisare se il dipendente personale è soggetto all'obbligo contributivo verso l'I.N.A.M.

p. Il ff. Direttore Generale
MAZZETTI

ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Circolare N. 15 - Prot. N. 6611/B

Roma, 1° Giugno 1949.

— A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO;

e p. c.:

— A TUTTI GLI UFFICI DELL'E.N.P.A.L.S.

Oggetto: *Contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa.*

La *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23-3-1949 ha pubblicato il decreto ministeriale 18-3-1949 concernente la disciplina del versamento dei contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa per incrementare la occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, ai sensi della legge 28-2-1949, n. 43 (G. U. n. 54 del 7-3-1949).

In particolare, dovranno essere versati all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, sia per la quota a carico dei datori di lavoro dello spettacolo, sia per la quota a carico dei lavoratori dello spettacolo, iscritti all'Ente, i contributi come sopra dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa.

In merito al versamento di tali contributi questo Ente ritiene necessario far conoscere le seguenti norme esecutive:

1) *Contributi.*

I contributi sono dovuti da ogni Impresa per sè e per tutti i dipendenti iscritti all'Ente *qualunque sia la loro nazionalità.*

Sono pure dovuti per i dipendenti non iscritti, quali i dirigenti, i direttori di sala e le cassiere.

I contributi sono versati, per legge, in misura pari al 0,60% e 0,40% a carico dei dipendenti e all'1,20% a carico dei datori di lavoro da applicarsi sulla *retribuzione globale netta.*

Tuttavia poichè la retribuzione imponibile così determinata è diversa da quella valevole per i contributi assicurativi, la quale è al lordo delle trattenute e com-

prende anche elementi che dalla prima sono esclusi, allo scopo di eliminare notevoli complicazioni contabili per le aziende e per l'Ente percettore, il competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha autorizzato la riduzione delle aliquote di cui sopra a quelle qui di seguito da calcolare sulla retribuzione lorda giornaliera.

Pertanto le aliquote contributive che cotesta ditta dovrà applicare sono le seguenti:

- 0,57% a carico dei dipendenti (contributo intero);
- 0,38% a carico dei dipendenti aventi quattro o più persone a carico (contributo ridotto);
- 1,15% a carico del datore di lavoro.

Le aliquote dovranno essere calcolate sullo stesso ammontare delle retribuzioni lorde valevoli per il contributo dell'assicurazione di malattia.

L'aliquota ridotta del 0,38% si applica a quei dipendenti che abbiano a carico complessivamente più di tre persone per le quali riscuotono gli assegni familiari o fruiscono di altro trattamento analogo (aggiunta di famiglia ecc.) oppure che siano per infermità di mente o di corpo permanentemente e assolutamente inabili al lavoro.

Ogni Impresa è tenuta a munirsi della prescritta documentazione prima di applicare la suddetta aliquota ridotta (stato di famiglia, certificato medico, ecc.).

2) *Esenzioni.*

Sono esentati dal contributo:

a) i dipendenti che abbiano compiuto il 59° anno di età; l'esenzione opera a partire dall'inizio del primo periodo di paga del mese successivo a quello nel quale essi abbiano raggiunto il limite anzidetto: documentazione sufficiente hanno i dati anagrafici risultanti sul libretto di lavoro ovvero sul libretto rilasciato dall'Ente;

b) i dipendenti ex tubercolotici dimessi dalle case di cura da non oltre tre anni; l'esenzione opera sino alla fine del mese entro il quale si compiono i tre anni dalla data di dimissione dalle case di cura, che dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dalle stesse.

L'esenzione in parola è strettamente subordinata alla esibizione di tale documentazione alla Impresa da parte del dipendente;

c) i lavoratori occasionali; per lavoratori occasionali devono intendersi soltanto coloro che, privi di qualifiche professionali e non prestando quasi mai la loro opera alle altrui dipendenze, si occupino, in circostanze assolutamente eccezionali e per lavori di brevissima durata.

Si precisa che le esenzioni in parola operano solo a favore dei dipendenti e non nei confronti del datore di lavoro, per cui ogni impresa è obbligata a versare il contributo a suo carico (1,15%) per tutti indistintamente i dipendenti, compresi appunto quelli esentati o quelli per i quali è dovuto il contributo nella misura ridotta del 0,38%.

3) Inizio del versamento dei contributi.

In forza dell'art. 7 della legge, i contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni corrisposte.

L'obbligo del versamento decorre dal 1° aprile 1949.

4) Modalità per il versamento dei contributi.

I contributi dovranno essere versati nello stesso giorno nel quale sono versati i contributi assicurativi dovuti all'Ente.

Ogni versamento dovrà essere eseguito sul conto corrente postale n. 1/2763 e dovranno essere usati i moduli di denuncia (mod. 031/I. C.) e i bollettini di c/c (stampati su carta giallopaglierina) forniti dall'Ente.

Allo scopo di facilitare il lavoro di compilazione dei moduli di denuncia dei lavoratori dipendenti ed evitare ripetizioni di nominativi, retribuzioni, ecc. è sufficiente che il datore di lavoro trascriva fedelmente sul modulo 031/I. C. tutte le notizie ivi richieste; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla indicazione della data del modulo 031, nel quale infatti sono indicati i nominativi e le retribuzioni dei dipendenti per i quali i contributi della Gestione I.N.A.-Casa sono versati.

Pertanto il mod. 031/ I. C. sarà inviato all'Ente - Direzione Generale - Roma, Via Aurora 31, unita-

mente al mod. 031, (usato per il versamento dei contributi di assistenza e previdenza) nel quale appunto sono indicati i nominativi, le retribuzioni, ecc. dei lavoratori per i quali i contributi I.N.A.-Casa sono versati.

5) *Sanzioni.*

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi si applicano le sanzioni previste dal D. L. 16-7-1947, n. 708.

L'art. 26 della legge inoltre commina ai datori di lavoro inadempienti la multa fino ad un massimo di L. 500.000.

Questa Direzione si rende conto delle ulteriori difficoltà contabili e finanziarie che il nuovo contributo comporta, ma è fiduciosa che ogni Impresa si atterrà alle disposizioni come sopra rese note, specie in considerazione dello scopo cui il contributo è destinato.

Il Commissario Ministeriale
Dr. GIOVANNI CARAPEZZA

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Circolare N. 54.

Roma, 15 Maggio 1949.

— A TUTTE LE SEDI DEGLI ENTI INTERESSATI.

Oggetto: *Contributi Gestione I.N.A.-Casa.*

Con la Legge 28-2-1949, n. 43, pubblicata sulla G. U. n. 54 del 7-3-1949, sono stati emanati provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

Col Decreto Ministeriale 18 marzo 1949, pubblicato sulla G. U. n. 67 del 23-3-1949, sono state fissate le norme in ordine al versamento dei contributi per l'attuazione del piano. Per il settore degli Enti di diritto pubblico la riscossione dei contributi è demandata a questo Ente (art. 3 comma c).

In conformità alle istruzioni contenute nella nota 20264 E-86 del 24 aprile u. s. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indirizzata al Comitato di attuazione del piano case per lavoratori, alla Gestione I.N.A.-Casa, agli Istituti ed Enti di assicurazione, assistenza e previdenza interessati, alle Associazioni Sindacali interessate, ai Prefetti, ai Circoli dell'Ispettorato Lavoro, agli Uffici Provinciali del Lavoro, alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, ed allo scopo di fornire istruzioni e chiarimenti si indicano qui di seguito le principali norme da osservare per l'applicazione delle disposizioni di legge già in vigore.

1) *Campo di applicazione.*

A mente dell'art. 5, lettere *b)* e *c)* della legge 28-2-1949, n. 43, sono obbligati al versamento dei contributi i dipendenti — comunque qualificati — dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonchè delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro *Ente pubblico* e i rispettivi datori di lavoro.

In detta elencazione devono intendersi compresi *tutti i dipendenti, d'ambo i sessi*, soggetti all'obbligo delle assicurazioni, per le categorie e nei confronti degli Enti espressamente indicati dal D. M. 18-3-1949, *nonchè i dirigenti d'azienda* anche se non obbligati per legge alle assicurazioni anzidette.

Sono altresì assoggettati a tale obbligo anche i dipendenti e le Amministrazioni che risultino iscritti facoltativamente a questo Istituto.

2) *Esenzioni.*

Sono esenti dagli obblighi contributivi, a norma dell'art. 9, 1° comma della legge, salvo esplicita rinuncia all'esenzione, i dipendenti ultracinquantenni, gli ex tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni ed i lavoratori del mare avvicendati.

I lavoratori predetti, qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, ed acquisire

così titolo all'assegnazione di alloggio, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro. La rinuncia ha effetto dal giorno della dichiarazione e dovrà essere rinnovata qualora il rinunciante passi alle dipendenze di altro datore di lavoro.

Agli effetti dell'esenzione dal contributo per i dipendenti che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto del lavoro, ovvero sulla tessera per le assicurazioni sociali, o infine sugli altri documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza. Ove occorra, il requisito del limite di età dovrà essere provato dal dipendente mediante l'esibizione del certificato di nascita. L'esenzione dal contributo ha effetto dal 1° del mese successivo a quello nel quale il dipendente abbia raggiunto il limite anzidetto.

La richiesta di esenzione per i dipendenti ex tubercolotici — da presentarsi al datore di lavoro — deve essere comprovata con la esibizione di un certificato della Casa di cura nella quale il dipendente ex tubercolotico sia stato ricoverato, da cui risulti la data di dimissione. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di certificato di Casa di cura private, esso dovrà essere vistato dal Consorzio Provinciale Antitubercolare.

L'esenzione opera fino alla fine del mese entro il quale si compiono i tre anni dalla data di dimissione dalla Casa di cura. Sono poi esclusi dagli obblighi contributivi i lavoratori occasionali e stagionali.

Si precisa che le esenzioni previste a favore dei dipendenti, di cui all'art. 9 della legge, non operano nei confronti dei datori di lavoro, nel senso cioè che questi sono obbligati a versare il contributo di loro spettanza, di cui al comma c) dell'art. 5, per tutti indistintamente i dipendenti, compresi quelli esentati o esclusi.

Inoltre, nessuna riduzione dell'onere contributivo a carico dei datori di lavoro può essere operata nei casi contemplati nell'art. 9 — ultimo comma — in cui, nei confronti dei lavoratori, è previsto un contributo ridotto.

3) *Misura dei contributi e determinazione della retribuzione.*

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai dipendenti sono indicati agli artt. 5 e 9 della legge e precisamente:

- L. 0,60% a carico dei lavoratori (aliquota intera)
- L. 0,40% a carico dei lavoratori (aliquota ridotta)
- L. 1,20% a carico dei datori di lavoro (in ogni caso)

da applicarsi sulla « retribuzione globale netta », cioè sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari, però depurata dei contributi previdenziali e sociali nonché delle imposte, tasse ed altri eventuali gravami che siano obbligatoriamente a carico dei dipendenti, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità caro-pane, dell'indennità di trasferta, della gratifica natalizia, comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la dodicesima.

Quando la retribuzione sia in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Quando la retribuzione consista in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo assicurativo, insieme con il quale è stabilita la riscossione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa, valgono anche per la determinazione di questo.

Con regolamento di prossima emanazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, considerato che la retribuzione imponibile — determinata come innanzi — è diversa da quella valevole per i contributi assicurativi, la quale è al *lordo* delle ritenute e comprende anche elementi che dalla prima sono esclusi — darebbe luogo a complicazioni contabili notevolissime per gli Enti associati e creerebbe difficoltà agli stessi Istituti percettori — prevederà la possibilità di stabilire aliquote contributive che applicate sulla retribuzione considerata al lordo siano nella media *pari* a quelle indicate dalla legge da applicare sulla retribuzione netta.

La legge stessa, infatti, all'art. 5 comma 1, lett. b) e c) parla di contributo *pari* all'1,20% ed al 0,60% delle retribuzioni calcolate al netto.

In attesa che siano emanate tali norme regolamentari, è stato calcolato l'*ammontare medio* delle riduzioni dall'una all'altra delle basi imponibili, e tale riduzione è stata applicata alle aliquote contributive indicate nella legge, le quali però incideranno sulla retribuzione lorda, fermi rimanendo i criteri di identificazione degli elementi della retribuzione sopra specificati. Tale retribuzione dovrà comprendere anche i miglioramenti economici di cui alla legge 12-4-1949, n. 149.

Le nuove aliquote sono le seguenti anche per i dipendenti da Enti di diritto pubblico:

- a carico lavoratori (aliquota intera) L. 0,57%
- a carico lavoratori (aliquota ridotta) L. 0,38%
- a carico datori di lavoro (in ogni caso) L. 1,15%.

Il contributo in misura ridotta — di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge (0,38%), si applica esclusivamente ai lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico, complessivamente, più di tre persone per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare e che tale situazione facciano valere con richiesta scritta e documentata al datore di lavoro.

La riduzione opera anche nel caso che il lavoratore invece degli assegni familiari corrisposti dall'I.N.P.S. goda di trattamento analogo a carico diretto del datore di lavoro (trattamento di famiglia ecc.).

Per le persone che si trovino nella riconosciuta impossibilità di lavorare, si richiede documentazione analoga a quella prescritta dall'Istituto nazionale previdenza sociale ai fini della concessione degli assegni familiari e, nel caso di pubbliche Amministrazioni, analoga a quella richiesta dalle stesse Amministrazioni ai fini del trattamento di famiglia.

Agli effetti di tale documentazione sono da considerarsi nell'impossibilità di lavorare i familiari i quali, per infermità di corpo o di mente, siano *permanentemente e assolutamente* inabili al lavoro.

La inabilità deve risultare da un certificato — rilasciato da un Ufficiale Sanitario del Comune di resi-

denza — da esibire al datore di lavoro; tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di impiego o di lavoro.

4) *Inizio e versamento dei contributi.*

In base all'art. 7 della legge, i contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti all'atto del pagamento delle competenze.

L'obbligo del versamento decorre dal 1° Aprile '49: tali contributi saranno versati a questo Istituto contemporaneamente a quelli riguardanti l'assicurazione malattia, *ma distintamente*, osservando le modalità appresso specificate.

I contributi relativi al decorso mese di Aprile dovranno essere versati immediatamente.

Gli Enti interessati si varranno del c/c postale numero 1/2291 intestato: *Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma 1° - Conto Ente Nazionale di Previdenza per dipendenti da Enti di diritto pubblico I.N.A.-Casa, Via G. B. Morgagni, 13 Roma* o mediante accredito presso la *Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Roma, 1°*.

In attesa che vengano predisposti stampati speciali, si prega di far tenere, alla fine di ciascun mese, all'atto del versamento dei contributi I.N.A.-Casa, un prospetto così concepito:

- 1) contributi a carico del datore di lavoro per n. dipendenti, retribuzione complessiva lorda L. aliquota 1,15% L.
 - 2) contributi a carico dei lavoratori, per n. dipendenti ad aliquota intera (0,57 %) su L. di retribuzione complessiva lorda L.
 - 3) contributi a carico dei lavoratori per numero dipendenti ad aliquota ridotta (0,38%) su L. di retribuzione complessiva lorda L.
 - 4) lavoratori esentati n. per un ammontare di L. di retribuzione complessiva lorda.
- Totale versato a mezzo . . . L.

Naturalmente il numero dei lavoratori indicati ai nn. 2, 3 e 4 del prospetto di cui sopra e il corrispondente ammontare delle retribuzioni complessive lorde dovranno collimare con quelli indicati al n. 1 — in quanto — come si è detto — i datori di lavoro dovranno versare i contributi a loro carico per tutti i dipendenti.

Gli Istituti che non abbiano ottemperato all'obbligo dell'iscrizione a questo Ente, previsto dall'art. 2 della legge 28-7-1939, n. 1436, e dall'art. 7 del D. L. 31 Ottobre 1947, n. 1304, sono egualmente tenuti a versare i contributi I.N.A.-Casa con le modalità stabilite dalla presente circolare.

Tali Istituti dovranno far pervenire gli elenchi nominativi del personale con la retribuzione mensile lorda complessiva percepita da ogni singolo impiegato, in base alle leggi predette e al regolamento di esecuzione approvato con decreto 4-9-1940, n. 1483.

5) *Inadempienze.*

L'art. 7 - comma 3 - della legge estende ai contributi in questione le disposizioni per l'accertamento ed il versamento dei contributi, nonché quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie, previste per il contributo unitamente al quale si effettua la loro riscossione. Per l'art. 26 della citata Legge, i datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli artt. 5 e 7 — sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, *che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa fino ad un massimo di L. 500.000.*

Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della Gestione.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi 30 giorni dalla scadenza, i datori di lavoro inadempienti dovranno versare gli interessi di mora nella misura legale sulle somme corrisposte con ritardo, in conformità di quanto disposto per il versamento del contributo assicurazione malattia.

6) *Sospensione versamento contributi.*

In base a quanto stabilito dall'art. 11, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la facoltà di autorizzare la sospensione del versamento dei contributi nei confronti delle aziende e cooperative autorizzate a costruire direttamente è dalla legge demandata al Consiglio Direttivo dell'I.N.A.-Casa ed è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori.

Sino a che tale autorizzazione non sia data, sussiste l'obbligo del versamento dei contributi e non sarà possibile pertanto ammettere alcuna deroga a tale procedura.

Il Direttore Generale
Dr. VITTORIO SEPE